

CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01
(O.d.G. Seduta del 07 / 08 / 2006)

OGGETTO: GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE MISTO. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasei addì 07 del mese di Agosto, alle ore 11.00, nella sede della Provincia di Cuneo – *sala Giolitti* – convocata a sensi dell'art. 11 della Convenzione dal Presidente della Conferenza - si è riunita la **Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese"**, della quale sono componenti i Signori:

		REGOLARITA' SEDUTA				07/08/2006			
DELIBERA N. 01									
Numero d'ordine	Ente	Rappresentanza	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappresentanza presente	Rappresentanza presente	Carica istituzionale
					n	n	%	%	
Aree Omogenee									
1	Area Omogenea Alba	5,13	ROSSETTO Giuseppe	Rappresentante	1	0	5,1343	5,13	Sig. Sindaco Comune di ALBA
2	Area Omogenea Bra	3,67	DALLORTO Gianfranco	Delegato	1	0	3,6684	3,67	Sig. Assessore Comune di BRA
3	Area Omogenea Cuneo	5,94	VALMAGGIA Alberto	Rappresentante	1	0	5,9350	5,94	Sig. Sindaco Comune di CUNEO
4	Area Omogenea Fossano	3,44	PAGLIALONGA Vincenzo	Delegato	1	0	3,4431	3,44	Sig. Vice Sindaco Comune di FOSSANO
5	Area Omogenea Mondovi	4,69	RABBIA Aldo	Rappresentante	1	0	4,6860	4,69	Sig. Sindaco Comune di MONDOVI'
6	Area Omogenea Roero	4,92	BERTOLUSSO Mario	Rappresentante	1	0	4,9246	4,92	Sig. Sindaco Comune di SOMMARIVA PERNO
7	Area Omogenea Saluzzo	3,66	PRAT Enrico	Rappresentante	1	0	3,6588	3,66	Sig. Sindaco Comune di MORETTA
8	Area Omogenea Savigliano	4,81	CALCAGNO Giacomo	Delegato	1	0	4,8141	4,81	Sig. Vice Sindaco Comune di SAVIGLIANO
	Totale Aree Omogenee	36,26			8	0	36,2643	36,26	
Comunità Montane									
9	CM Alta Langa	1,76	DOLCETTI Giorgio	Delegato	1	0	1,7596	1,76	Sig. Vice Presidente Comunità Montana
10	CM Alta Valle Tanaro	2,82	FERRARIS Giorgio	Rappresentante	1	0	2,8202	2,82	Sig. Presidente Comunità Montana
11	CM Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone	2,30	PREGLIASCO Enrico	Rappresentante	1	0	2,2988	2,30	Sig. Presidente Comunità Montana
12	CM Valli Gesso-Vermenagna	3,50	BOCCACCI Ugo	Rappresentante	1	0	3,4966	3,50	Sig. Presidente Comunità Montana
13	CM Valle Grana	2,40	VERARDO Alessandro	Rappresentante	1	0	2,3982	2,40	Sig. Presidente Comunità Montana
14	CM Valle Maira	4,84	ACCHIARDI Livio	Rappresentante	1	0	4,8415	4,84	Sig. Presidente Comunità Montana
15	CM Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana	2,08	LINGUA Onorato	Delegato	1	0	2,0846	2,08	Consigliere Comunità Montana
16	CM Valli Monregalesi	3,46	BREIDA Angelo	Delegato	1	0	3,4600	3,46	Sig. Vice Presidente Comunità Montana
17	CM Valli Po-Bronda-Infernotto	4,51	PEROTTI Aldo	Rappresentante	1	0	4,5114	4,51	Sig. Presidente Comunità Montana
18	CM Valle Stura di Demonte	4,41	QUARANTA Livio	Rappresentante	1	0	4,4148	4,41	Sig. Presidente Comunità Montana
19	CM Valle Varaita	3,83	DOVETTA Silvano	Rappresentante	1	0	3,8312	3,83	Sig. Presidente Comunità Montana
20	CM della Bisalta	2,82	DHO Stefano	Rappresentante	1	0	2,8187	2,82	Sig. Presidente Comunità Montana
	Totale Comunità Montane	38,74			12	0	38,7357	38,74	
21	PROVINCIA DI CUNEO	25,00	COSTA Raffaele	Rappresentante	1	0	25,0000	25,00	Sig. Presidente della Provincia di Cuneo
	TOTALE COMPLESSIVO CONFERENZA DI ATO/4	100,00			21	0	100,0000	100,00	

Presiede l'On.le COSTA Raffaele, Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese".

Sono pure presenti il Sig. Segretario dell'Autorità d'Ambito n.4 "Cuneese", Dott. Benedetto BUSCAINO che cura la redazione del presente verbale, e l'Ing. Paolo GALFRE'.

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione;

LA CONFERENZA

- | -

VISTA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" 1° marzo 2004, n. 5, ove si richiedeva ai soggetti gestori di depositare entro il 31 marzo 2004 istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti corredata di tutta la documentazione d'interesse indicata all'Allegato A, § A.2.) riguardante le modalità di affidamento del servizio (in particolare, "deliberazione di scelta della forma di gestione del servizio...; atti di affidamento conseguenti alla deliberazione di cui sopra, compresi i capitolati; statuto e atto costitutivo");

VISTE le istanze presentate dai gestori EGEA s.p.a., TECNOEDIL s.p.a., ALPI ACQUE s.p.a., GEAD s.p.a., A.L.SE s.p.a., MONDO ACQUA s.p.a., SOCIETA' PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI s.p.a., SO.MET Srl;

CONSIDERATO che a seguito del mancato deposito da parte degli indicati gestori di documentazione necessaria per la definizione delle istruttorie riguardanti alcuni segmenti del servizio idrico gli uffici dell’Autorità hanno richiesto ai Comuni interessati l’invio degli atti mancanti (lettere A.R. 28/09/2004, protocolli n. 425, 426, 427, 428 inviate a n. 60 Comuni per complessivi n. 122 segmenti del servizio idrico);

VISTE le risposte ottenute dai Comuni interpellati e la documentazione ad integrazione in tal modo acquisita;

VISTI i presupposti giuridici del riconoscimento delle concessioni esistenti previsti dall’art. 10, l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 7, l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come mod. dall’art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) e dall’art. 4, l. 23 dicembre 2003, n. 350;

CONSIDERATO in particolare l’art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit., in virtù del quale le imprese private titolari di concessioni del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della legge (3 febbraio 1994) mantengono la gestione «fino alla scadenza della relativa concessione», previa «verifica» da parte dell’Autorità d’Ambito dei «requisiti» stabiliti dalla legge statale e conseguente adozione di «apposito atto di riconoscimento» (art. 9, comma 7, l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.);

CONSIDERATO che nelle more della definizione del presente procedimento è entrato in vigore il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il quale ha abrogato la n. 36 del 1994, cit., ma con effetto irretroattivo;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit. costituiva in capo agli indicati concessionari un diritto alla prosecuzione che le Autorità d’Ambito si dovevano limitare a verificare e riconoscere con apposito atto;

RITENUTO pertanto che tutte le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit., cioè esistenti alla data del 3 febbraio 1994, di cui all’**Allegato n. 1**, possono essere riconosciute, poiché salvaguardate *ex lege* sino alla scadenza della relativa concessione, salva successiva verifica da parte dell’A.T.O. n. 4 “Cuneese” della congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in ragione dell’effettivo periodo di ammortamento degli impianti e di tutti i beni utilizzati per la gestione del servizio, cui potrebbe eventualmente seguire una congrua riduzione del termine contrattuale ove esso si rivelasse superiore al periodo di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento europeo (cfr. in particolare *Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario* 12 aprile 2000, § 3.1.3.);

CONSIDERATO che la legge n. 36 del 1994, cit. non contempla alcuna disciplina transitoria per ogni altra concessione del servizio idrico integrato affidata dai Comuni successivamente alla data del 3 febbraio 1994;

CONSIDERATO che, secondo l’art. 113, comma 15 *bis*, primo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., ove «le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste (nello stesso articolo 113), le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre il termine fissato per la gestione transitoria, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante»;

CONSIDERATO altresì che il d.lgs. n. 152 del 2006, cit., art. 172, comma 2, riafferma anche per il servizio idrico integrato la disciplina transitoria contenuta nelle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

RILEVATO pertanto che per le concessioni affidate dai Comuni ad imprese terze successivamente alla data del 3 febbraio 1994 (entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) con procedura diversa dall'evidenza pubblica, il relativo periodo transitorio è individuato dall'indicata disposizione, con conseguente anticipata cessazione *ex lege* di tali rapporti al 31 dicembre 2006 prorogato, poi, al 31 dicembre 2007 dal decreto legge 223/2006;

RITENUTO che nulla osti al riconoscimento dei rapporti instaurati dai Comuni con imprese terze, ove gli stessi abbiano scadenza contrattuale entro il 31 dicembre 2006, o, dopo la proroga, entro il 31.12.2007 - poiché appare irrilevante l'analisi di tali contratti che hanno sicura scadenza in data anteriore al termine finale del periodo transitorio;

RITENUTO che le concessioni affidate dai Comuni dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994, cit. (3 febbraio 1994) con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario non siano espressamente regolate dalle indicate discipline transitorie, sicché – *ex art. 113, comma 15 bis, primo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* - possono essere oggetto di riconoscimento e continuare nell'originario rapporto di concessione fino alla sua scadenza naturale, ferma restando la facoltà di riscatto alle condizioni di maggiore favore per il concessionario - rispetto a quelle dell'art. 35, comma 7, l. n. 28 dicembre 2001, n. 448 che risulta ancora oggi in vigore - definite dal contratto di concessione, la cui previsione è stata a suo tempo imposta dalla legge (cfr. r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 24; l. n. 448 del 2001, cit., art. 35, comma 7);

VISTO l'art. 113, comma 15 *bis*, secondo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., secondo cui sono altresì esclusi da anticipata cessazione gli affidamenti disposti «a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza»;

RITENUTO che il requisito dell'evidenza pubblica debba essere verificato anche con riferimento agli affidamenti disposti da Comuni che abbiano acquisito la qualità di socio della società mista successivamente alla gara per la scelta del socio privato gestore ed alla costituzione della società;

RITENUTO in particolare che – una volta esperita la gara e scelto il socio privato gestore – è vietato l'ingresso di altri Comuni interessati alla gestione unitaria, poiché sarebbe elusivo delle norme di gara consentire *ex post* l'allargamento del bacino di utenza con l'aggiunta di nuove popolazioni servite che non fossero puntualmente previste negli originari atti di gara;

VISTO altresì l'art. 113, comma 15 *bis*, terzo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale – a prescindere dal requisito dell'evidenza pubblica ed a fini di tutela del risparmio – stabilisce che è sottratto ad anticipata cessazione anche ogni altro affidamento disposto «alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data» purché siano affidatarie «esclusive del servizio», fermo restando che tali affidamenti «cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore»;

CONSIDERATO che l'indicato termine di «durata media», ove riferito all'Italia o all'ambito dell'Unione europea, non è definito dall'ordinamento italiano o comunitario, né può essere neppure ricavato altrimenti, in quanto non esistono dati utili a tal fine, con conseguente necessità di riconoscere allo stato tali affidamenti sino alla scadenza indicata in contratto e fatta salva ogni verifica ove sia successivamente definito l'indicato termine di «durata media»;

VISTE altresì le osservazioni sinora presentate nel corso del procedimento da Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. in ordine all'istruttoria condotta da questa Autorità sulle gestioni oggi in capo a tali gestori;

VISTA in particolare la proposta di accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata a questa Autorità in data 7 Giugno 2006 (prot. AATO/4 n. 586) dalle indicate società;

RITENUTO che per i contratti di Alpi Acque s.p.a. relativi agli affidamenti nei Comuni di Fossano e Cervere (ciclo completo delle acque) risulta soddisfatto il requisito dell'evidenza pubblica nella scelta del socio privato, con conseguente diritto del gestore alla prosecuzione di tali rapporti ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

CONSIDERATO che nei Comuni indicati nell'Allegato 7bis - Gruppo n. 1 - esiste almeno un segmento del ciclo delle acque (acquedotto, fognatura o depurazione) affidato alle società Alpi Acque s.p.a., Egea s.p.a. o Tecnoedil s.p.a. per il quale il relativo gestore ha titolo a continuare nel rapporto ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit. o art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. con termini di scadenza contrattuale diversi che oscillano fra il 1 febbraio 2014 ed il 1 gennaio 2024, mentre i restanti segmenti risultano gestiti in economia, da enti pubblici di gestione, oppure dalle medesime società Alpi Acque s.p.a., Egea s.p.a., Tecnoedil s.p.a. ma con rapporti soggetti ad anticipata cessazione al 31 dicembre 2006 ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., ovvero al 31 dicembre 2007 come modificato dal D.L. 223/2006;

CONSIDERATO altresì che nei Comuni indicati nell'Allegato 7bis - Gruppo n. 2 - esiste almeno un segmento del ciclo delle acque (acquedotto, fognatura o depurazione) affidato alle società Alpi Acque s.p.a., Egea s.p.a. o Tecnoedil s.p.a. per il quale il relativo rapporto è stato stipulato con scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2006, oppure risulta soggetto ad anticipata cessazione al 31 dicembre 2006 (ovvero 2007 secondo D.L. cit.) ai sensi dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., mentre i restanti segmenti sono oggi gestiti in economia;

CONSIDERATO che nei Comuni dei Gruppi n. 1 e n. 2 la prosecuzione di alcuni rapporti in capo ad Alpi Acque s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. secondo termini contrattuali che in tutti i casi appaiono di non breve durata e - al contempo - la cessazione degli altri rapporti in data anteriore al 1 gennaio 2008 creerebbero una rilevante frammentazione gestionale per segmenti e territorio in una zona che conta n. 74 Comuni appartenenti alle aree ottimali e comunità montane n. 1, 2, 4, 6, 9 e 11 (secondo numerazione in tabella iniziale riferita alle quote di rappresentatività), per una popolazione di 193.247 abitanti (pari al 34,62% dell'ambito ottimale);

RITENUTO che nessuna delle tre forme alternative di gestione per l'erogazione del servizio indicate dall'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e confermate dall'art. 150, d.lgs. n. 152 del 2006, cit. pare ad oggi utile rimedio a tale frammentazione, perché in tutti casi il soggetto affidatario potrebbe riunire i segmenti oggi in economia e quelli con rapporti scaduti in data anteriore al 1 gennaio 2008 realizzando però una riunificazione solo parziale, nel senso che la gestione del ciclo completo delle acque sarebbe possibile in alcuni Comuni, per di più collocati in aree ottimali e comunità montane diverse, mentre negli altri si manterrebbe una gestione separata dei diversi segmenti del servizio idrico, senza quindi ottenere una gestione integrata del ciclo completo delle acque a dimensione sovracomunale;

RITENUTO che una simile gestione separata cesserebbe definitivamente al 1 gennaio 2024 quand'anche l'affidamento a soggetto terzo - ex art. 113, comma 5, lett. a), b), o c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - riguardasse sin d'ora anche i segmenti per i quali Alpi Acque s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. hanno titolo a continuare oltre il 31 dicembre 2006, perché per tali segmenti l'effetto di affidamento potrebbe realizzarsi unicamente dalla cessazione dei precedenti rapporti, i quali però scadono non prima del 1 febbraio 2014 e poi nell'arco dei successivi 10 anni sino al 1 gennaio 2024;

RITENUTO che in tale ipotesi solo dal 1 gennaio 2024 il soggetto affidatario potrebbe adottare i necessari atti di gestione volti a completare la riunificazione, in particolare di reti ed impianti, con conseguente necessità di fissare per simile affidamento un termine unitario di scadenza almeno ventennale che però non appare oggi in alcun modo giustificabile in ragione degli investimenti e delle opere programmate e che al più potrebbe profilarsi solo a seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito;

RITENUTO pertanto che simile soluzione organizzativa escluderebbe per un lungo periodo da ogni ipotesi di riunificazione del servizio idrico integrato una zona che appare sufficientemente omogenea per situazione geomorfologica e collocazione geografica;

RITENUTO che invece la proposta di riunificazione delle gestioni dei Comuni dei Gruppi n. 1 e n. 2 in capo ad Alpi Acque S.p.A., Egea S.p.A. e Tecnoedil S.p.A. si possa giustificare sotto il profilo tecnico e gestionale quale misura transitoria di organizzazione al fine di realizzare per tali Comuni una gestione unitaria, sovracomunale ed integrata del servizio che risulti utile per ottenerne l'appaltabilità al termine del periodo transitorio;

RITENUTO altresì che tale proposta trova ulteriore ragione a sostegno per l'area n. 4 di Fossano, ove le gestioni di ciclo completo nei Comuni di Genola, S. Albano, Salmour, Trinità, tutti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono a coronamento di quelle nei Comuni di Fossano e Cervere per le quali Alpi Acque s.p.a. ha comunque diritto a proseguire oltre il 31 dicembre 2006;

CONSIDERATO altresì che i Comuni indicati nell'Allegato 7bis - Gruppo n. 3 – gestiscono in economia l'intero ciclo delle acque (Lequio Berria e Rocchetta Belbo), o l'acquedotto e la fognatura con depurazione affidata ad ente pubblico (Cossano Belbo e S. Stefano Belbo), oppure ancora (Saliceto) vedono gestito il ciclo completo delle acque da società mista (Alse s.p.a.);

CONSIDERATO che in tutti i casi i Comuni del Gruppo n. 3 rappresentano isole gestionali per l'esiguità della popolazione servita e la loro collocazione territoriale all'interno dell'indicata zona omogenea (Lequio Berria) oppure all'estremo confine nord-ovest dell'ambito (Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, S. Stefano Belbo) o sud-ovest (Saliceto, Camerana), che in tutti i casi non rendono possibile una loro gestione separata;

RITENUTO pertanto che anche per tali Comuni (Gruppo n. 3) si possa affermare l'indicata riunificazione quale misura transitoria di organizzazione ai fini della successiva appaltabilità di una gestione unitaria sovracomunale;

CONSIDERATO altresì che nulla esclude allo stato una contestazione in sede giurisdizionale degli esiti dell'istruttoria condotta da questa Autorità per le gestioni che risultano soggette ad anticipata cessazione al 31 dicembre 2007 (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.), tenuto conto che tali gestioni riguardano numerosi Comuni ed una parte rilevante della popolazione dell'ambito ottimale, secondo la Tabella n. 1 qui di seguito allegata:

Tabella n. 1

Situazione attuale	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
<i>Totale Comuni</i>	82	67	65
<i>Popolazione servita</i>	249.406	209.463	206.927
<i>Popolazione d'ambito</i>	558.142	558.142	558.142
Percentuale	44,69%	37,53%	37,07%
Anticipata cessazione al 31.12.07	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
<i>Totale Comuni</i>	55	51	52
<i>Popolazione</i>	123.146	126.045	128.916
<i>Popolazione d'ambito</i>	558.142	558.142	558.142
Percentuale	22,06%	22,58%	23,10%
Cessazione per scadenza contratto in data anteriore al 31.12.07	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
<i>Totale Comuni</i>	13	11	10
<i>Popolazione</i>	30.446	26.597	24.528
<i>Popolazione d'ambito</i>	558.142	558.142	558.142
Percentuale	5,45%	4,77%	4,39%
Gestioni con titolo a proseguire oltre il 31.12.07	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
<i>Totale Comuni</i>	14	5	3
<i>Popolazione</i>	95.814	56.821	53.483
<i>Popolazione d'ambito</i>	558.142	558.142	558.142
Percentuale	17,17%	10,18%	9,58%

CONSIDERATO che la contestazione – anche se infondata - porterebbe ad instaurare un giudizio innanzi al giudice amministrativo (sicuramente in I grado, probabilmente anche in appello), giudizio di cui non è possibile prevedere i tempi di definizione;

CONSIDERATO che, una volta instaurato tale giudizio, Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. non sarebbero più legittimate a realizzare alcuna riunificazione del servizio nei territori interessati, riunificazione che invece appare oggi possibile;

CONSIDERATO altresì che l'esito sfavorevole del giudizio per gli indicati gestori confermerebbe le ragioni dell'A.T.O. n. 4 "Cuneese" e dunque la cessazione anticipata di gran parte delle gestioni oggi in capo a tali società e la prosecuzione di quelle poche per le quali è stato rispettato il requisito dell'evidenza pubblica, ma lascerebbe comunque irrisolta per questa Autorità la conseguente frammentazione gestionale nei territori interessati, frammentazione cui non pare utile rimedio – per le ragioni illustrate sopra – alcuna delle tre

forme alternative di gestione per l'erogazione del servizio indicate dall'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

CONSIDERATO infine che la realizzazione di una riorganizzazione del servizio per i territori dei Comuni appartenenti ai Gruppi n. 1, 2 e 3 non è più procrastinabile in quanto già oggi le gestioni di tali Comuni risultano segmentate per fasi, per territorio, per soggetti gestori, per forme giuridiche di gestione (in concessione, a mezzo di società mista, in economia) e per termini di scadenza;

VISTO l'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., il quale consente all'amministrazione di concludere – «in accoglimento di osservazioni e proposte» – accordi con gli interessati «al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo», in tutti i casi «senza pregiudizio dei diritti dei terzi» e «nel perseguimento del pubblico interesse»;

CONSIDERATO che la proposta di accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, cit. presentata da Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. consentirebbe di prevenire l'indicato contenzioso e al contempo raggiungere entro termini certi la riunificazione delle gestioni, mantenendone l'attuazione sotto il controllo e la vigilanza di questa Autorità, con creazione di una gestione riunificata sovracomunale che possa essere appaltata al termine del periodo transitorio;

CONSIDERATO che con missiva 24 ottobre 2005 (prot. n. 541) Egea s.p.a. ha comunicato a questa Autorità di aver acquisito da Crea s.p.a. la relativa partecipazione azionaria in Alpi Acque s.p.a.;

RITENUTO pertanto opportuno e rispondente all'interesse pubblico definire i termini della riunificazione con i gestori interessati attraverso la stipulazione di apposito accordo ai sensi dell'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., il quale comunque dovrà prevedere - secondo i termini e le modalità indicate nello schema di accordo qui in Allegato 8 – che Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. si riuniscano in apposita società consortile che organizzi la gestione unitaria sovracomunale e l'integrazione di reti ed impianti per tutti i territori interessati secondo il programma definito in tale accordo;

RITENUTO che per la riunificazione delle gestioni nei Comuni dei Gruppi n. 1, 2 e 3 occorra stabilire una congrua riduzione della durata dei rapporti contrattuali per i quali Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. hanno titolo a continuare oltre il 31 dicembre 2006, con conseguente individuazione di un termine unitario di scadenza per tutte le gestioni riunificate che risulti preordinato alla successiva appaltabilità della gestione riunificata, termine unitario che l'indicato schema di accordo qui in Allegato 8 individua nel 31/07/2012 in ragione dei criteri di compensazione ivi applicati, e nel 31 luglio 2017 in relazione agli investimenti;

III

CONSIDERATO, ancora, che la ricostruzione che precede non esaurisce il quadro dei possibili rapporti con i concessionari o con le società miste dal momento che per MONDO ACQUA SPA, Società Mista a prevalente capitale Pubblico con sede in MONDOVI' Corso Statuto 15:

a) ai sensi dell'articolo 147 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (di qui in poi D.Lgs. 152/2006), i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, in attuazione della legge 36/1994;

b) ai sensi della Legge Regionale della Regione Piemonte n. 13 del 20 gennaio 1997 (di qui in poi L.R. 13/1997), in applicazione della Legge 36/1994 – quest'ultima poi sostituita dal citato D. Lgs. 152/2006 - il territorio regionale e' suddiviso in 6 ambiti territoriali ottimali, tra cui l'ATO 4 Cuneese;

c) l'articolo 6 della L.R. 13/1997 prevede la individuazione all'interno del territorio dell'ATO 4 di aree territoriali omogenee, che vengono stabilite dalla convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 13, tra i comuni, comunita' montane e Provincia, appartenenti allo stesso ATO;

d) l'articolo 8 della Convenzione regolante i rapporti fra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese per l'organizzazione del servizio idrico integrato, prevede la individuazione di una serie di Aree Territoriali Omogenee, tra cui l'Area 5 – Mondovi', comprendente oltre al Comune di Mondovi', anche gli altri comuni del Monregalese, come meglio individuati nell'Allegato B alla Convenzione;

e) l'articolo 9 della Convenzione di cui al punto d) individua una ulteriore forma di aggregazione denominata Realta' Territoriale, che comprende sia i comuni, sia le Comunita' Montane, appartenenti ad Aree Territoriali Omogenee;

f) tra le Realta' Territoriali e' stata individuata la Realta' Territoriale n. 5, che comprende l'Area Territoriale Omogenea 5 – Mondovi', l'Area Territoriale Omogenea 10, comprendente la Comunita' Montana Alta Valle Tanaro, l'Area Territoriale Omogenea 15, comprendente la Comunita' Montane Mongia-Cevetta-Langa Cebana, l'Area Territoriale Omogenea 16, comprendente le Comunita' Montane Valli Monregalesi (di qui in poi denominata Realta' Territoriale 5);

g) le Aree Territoriali e le Realta' Territoriali hanno lo scopo di aggregare comuni ed enti locali che, all'interno del piu' ampio territorio dell'ATO, per collocazione geografica, caratteristiche dei territori di competenza, analogie di esigenze e di problemi, configurazione orografica dei terreni e dei territori, fonti di approvvigionamento, presentano affinita' tali da richiedere necessariamente il perseguimento di una unitarieta' di gestione del servizio idrico integrato di interesse degli stessi;

h) quanto indicato al precedente punto g) e' la modalita' per garantire una efficiente, efficace ed economica gestione del servizio idrico integrato, come richiesto dalla normativa vigente in materia, e di poter rispondere a pieno alle esigenze degli utenti del servizio stesso;

i) l'articolo 150 del D. Lgs. 152/2006 prevede che la gestione del servizio idrico integrato puo' essere affidata, tra l'altro, a societa' solo parzialmente partecipate da comuni o altri enti locali, secondo la previsione del comma 5, lettera b) dell'articolo 113 del D. Lgs. 267/2000, purché il socio privato sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica prima dell'affidamento del servizio;

l) l'articolo 7 della L.R. 13/1997 prevede, tra l'altro, che le Autorita' di Ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO ad una pluralita' di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualita' del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti per la porzione di territorio servita provveda alla gestione unitaria dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

m) l'articolo 7 della L.R. 13/1997 e l'articolo 17 della Convenzione di cui al precedente punto d), prevedono che possono essere salvaguardati gli organismi di gestione esistenti, che rispondono ai requisiti previsti dagli articoli stessi;

n) la Mondo Acqua S.p.A. e' una societa' mista a partecipazione maggioritaria pubblica, il cui socio privato e' stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, prima dell'affidamento da parte del Comune di Mondovi' del servizio idrico integrato nel territorio del Comune stesso e come tale e' e' forma di gestione del servizio idrico integrato prevista dall'articolo 150 del D. Lgs. 152/2006, nonche' dal comma 5 dell'articolo 113 del D. Lgs. 267/2000,

o) il bando della procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto n) prevedeva ed individuava come luogo di esecuzione del servizio idrico integrato oggetto della procedura il territorio del Comune di Mondovi' e di eventuali altri Comuni della realta' territoriale monregalese;

p) alla Mondo Acqua, successivamente all'espletamento della procedura e all'affidamento del servizio da parte del Comune di Mondovi', sulla base di quanto previsto dal bando della procedura stessa, hanno aderito altri comuni della realta' territoriale monregalese, affidando contestualmente il servizio;

q) l'Autorita' di Ambito dell'ATO 4 Cuneese con Deliberazione n. 5 del 1 marzo 2004, ha stabilito termini e modalita' per la presentazione da parte dei soggetti gestori operanti nell'ATO della istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti;

r) l'Autorita' di Ambito dell'ATO 4 Cuneese, con la medesima Deliberazione n. 5, ha anche invitato i Comuni gestiti in economia a deliberare entro il 31 maggio 2004 la partecipazione, con acquisizione della relativa qualita' di socio, a societa' esistenti nell'ATO, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

s) Mondo Acqua ha presentato la propria istanza di cui al precedente punto q) al fine di ricevere il riconoscimento e il consenso alla prosecuzione delle proprie gestioni;

t) Mondo Acqua opera nella Realta' Territoriale n. 5, di cui al precedente punto f);

u) Mondo Acqua provvede alla gestione unitaria dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, in ambito sovracomunale, presupposto per poter attuare l'affidamento del servizio idrico nell'ATO a piu' soggetti, come previsto dall'articolo 7 della L.R. 12/1997;

v) Mondo Acqua, inoltre, gestisce il servizio direttamente, opera secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza e rispetta i livelli dei servizi prestati;

z) in relazione a quanto sopra esposto e indicato e' interesse, da una parte di Mondo Acqua e dall'altra parte dell'ATO, attuare una gestione unitaria, omogenea e coordinata del servizio idrico integrato nella Realta' Territoriale n. 5;

z1) quanto indicato al precedente punto z puo' essere realizzato attraverso l'adesione dei Comuni attualmente gestiti in economia e delle Comunita' Montane, rientranti nella Realta' Territoriale 5, alla Mondo Acqua, con relativa acquisizione della qualita' di socio e affidamento del servizio alla stessa;

z2) con l'unificazione delle gestioni di cui ai punti precedenti, Mondo Acqua potra' provvedere alla gestione uniforme ed efficiente del servizio in tutta la Realta' Territoriale e per tutti gli utenti che saranno serviti, con situazioni e problematiche analoghe, legate alle caratteristiche del

territorio della Realta' considerata e alla configurazione orografica della stessa, che la differenzia da altre Realta' Territoriali;

z3) in relazione a quanto indicato vengono realizzate anche le condizioni per il rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero Ambito, di qualita' del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione, che giustificano piu' gestori all'interno dello stesso ATO;

CONSIDERATO che a mente di tutto quanto precede MONDO ACQUA SPA intende candidarsi per la gestione del Ciclo Idrico Integrato nell'intera realta' territoriale n. 5 sulla base delle accennate esigenze di gestione coordinata ed integrata all'interno delle singole realta' territoriali;

CONSIDERATO che la gestione unitaria, nell'ambito indicato, risponde – sia pure per il periodo transitorio – ad obiettive esigenze di interesse pubblico costituendo il “modo” per promuovere processi di integrazione all'interno di aree omogenee;

CONSTATATO che l'articolo 11 della legge 241/1990 consente all'amministrazione pubblica di concludere, in accoglimento di osservazioni e proposte, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di un procedimento amministrativo ovvero in sostituzione di questo, in tutti i casi senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse;

CONSIDERATO, però, che – pur riconoscendo l'esigenza di garantire l'integrazione nella gestione di ambiti omogenei - l'ATO può solo favorire l'ipotesi indicata senza renderla coattiva ove i Comuni con gestione in economia avessero ad optare per altre forme di gestione rispetto a quelle appena ipotizzata;

CONSIDERATO con i limiti e le puntualizzazioni indicate può essere licenziato, a livello di ipotesi, lo schema di accordo a sensi dell'articolo 11 della legge 241/90 richiamato nelle premesse;

CHE alla stregua di quanto precede lo stesso potrà essere definitivamente chiuso solo dopo che i comuni che, nella realta' territoriale indicata, gestiscono il servizio in economia abbiano manifestato la propria scelta rispetto ad una delle possibili gestioni del servizio contemplate dall'articolo 113 del testo Unico sull'ordinamento locale;

VISTA altresì l'art. 10 *bis*, l. n. 241 del 1990, cit.;

VISTA la comunicazione dell'avvio del procedimento alle imprese interessate;

VISTO l'**Allegato A**, nonché gli **Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 7 bis, n. 8 e n. 9** alla presente deliberazione;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito n. 4 “Cuneese”;

All'unanimità dei voti dei presenti che costituiscono la totalità dei voti della Conferenza,

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione redatta a compimento dell'attività istruttoria per le concessioni ad impresa terza, nonché per gli affidamenti a società mista. con riferimento ai gestori EGEA s.p.a., TECNOEDIL s.p.a., ALPI ACQUE s.p.a., GEAD s.p.a., ALSE s.p.a., MONDO ACQUA s.p.a., SOCIETA' PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI s.p.a., SO.MET s.r.l., predisposta dagli uffici di questa Autorità, in particolare le

motivazioni e gli esiti della stessa, Relazione qui allegata in fascicolo a parte sotto la lettera A;

- 2) di riconoscere sino alla scadenza i contratti per le concessioni indicate nell'**Allegato n. 1** che risultano esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit., cioè esistenti alla data del 3 febbraio 1994, salva verifica della congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in ragione dell'effettivo periodo di ammortamento, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nella premessa del presente atto, che è qui integralmente richiamata;
- 3) di riconoscere sino alla scadenza i contratti per le concessioni indicate nell'**Allegato n. 2** che risultano affidate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994, cit. (3 febbraio 1994) con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario, salva la facoltà di riscatto indicata dai contratti medesimi;
- 4) di riconoscere sino alla scadenza i contratti per affidamenti disposti a società mista di cui all'**Allegato n. 3**, per i quali è soddisfatto il requisito dell'evidenza pubblica nella scelta del socio privato;
- 5) di riconoscere allo stato e sino alla scadenza i contratti per affidamenti disposti alle società di cui all'**Allegato n. 4**, per i quali è irrilevante la verifica sul requisito dell'evidenza pubblica nella scelta del socio privato, trattandosi di affidamenti disposti alla data del 1° ottobre 2003 a favore di società quotate in Borsa o direttamente partecipate da altre società già quotate in Borsa a tale data;
- 6) di riconoscere i rapporti dei Comuni con imprese terze di cui all'**Allegato n. 5** sino al relativo termine contrattuale perché instaurati dopo il 3 febbraio 1994 e con termine di scadenza entro il 31 dicembre 2006 o fino al 31,12, 2007 in assenza di una previa definizione dell'assetto dell'ambito;
- 7) di ritenere che per le gestioni indicate all'**Allegato n. 6** si tratti di concessioni o affidamenti a società mista rilasciati dopo il 3 febbraio 1994 per i quali non pare soddisfatto il requisito dell'evidenza pubblica (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.), oppure di rapporti ad oggi scaduti;
- 8) di sospendere ogni determinazione in ordine alle gestioni indicate nell'**Allegato n. 7**, per le quali né il soggetto gestore, né il Comune a tal fine interpellato da questa Autorità, hanno depositato la documentazione richiesta che risulta necessaria per la definizione delle relative istruttorie, assegnando al gestore interessato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione per depositare presso gli Uffici dell'Autorità la documentazione meglio specificata nella Relazione istruttoria in Allegato A sotto la gestione d'interesse;
- 9) di assegnare altresì a tutti i gestori il termine unico di giorni 30 dalla comunicazione della presente deliberazione per depositare presso gli Uffici di questa Autorità a) eventuali osservazioni in ordine all'istruttoria, b) gli atti mancanti indicati nella Relazione istruttoria in Allegato A sotto la gestione d'interesse;
- 10) di approvare la proposta di accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, cit. formulata dalle società Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. nel testo qui in **Allegato n. 8**;
- 11) di stabilire che la conclusione di tale accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., da stipularsi entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente deliberazione

alle società interessate, comporti il riconoscimento alla prosecuzione in capo ad Alpi Acque s.p.a. di Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. per le gestioni nei Comuni dei Gruppi n. 1, 2 e 3 indicati all'Allegato n. 8, sempreché gli indicati gestori si riuniscano in società consortile che provveda ad organizzare la realizzazione del programma per la riunificazione delle gestioni, nonché delle reti e degli impianti, secondo i termini e le modalità stabilite nell'accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, cit.;

- 12) di ritenere che la riunificazione delle gestioni per i Comuni dei Gruppi n. 1, 2 e 3 debba realizzarsi attraverso la corrispondente riduzione della durata dei rapporti contrattuali per i quali le società interessate hanno titolo a continuare oltre il 31 dicembre 2006, con conseguente individuazione di un termine unitario di scadenza per tutte le gestioni riunificate che è da individuarsi nel 31/07/2012 in ragione dei criteri indicati all'Allegato n. 8, salva l'ulteriore proroga prevista dal 2° comma dell'art. 4 dell'Accordo allegato;
- 13) di approvare l'ipotesi di Accordo ex articolo 11, legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'**Allegato 9**, limitatamente ai Comuni della Realtà territoriale n. 5 interessati a far confluire la gestione del Servizio in MONDO ACQUA S.p.A. rispetto alle restanti soluzioni consentite dall'articolo 133 del Testo Unico 267/2000;
- 14) di approvare l'**Allegato A**, nonché l'**Allegato n. 1**, l'**Allegato n. 2**, l'**Allegato n. 3**, l'**Allegato n. 4**, l'**Allegato n. 5**, l'**Allegato n. 6**, l'**Allegato n. 7**, l'**Allegato n. 7bis**, l'**Allegato n. 8** e l'**Allegato n. 9** come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 15) di dare immediata esecuzione al presente atto;
- 16) di riconoscere che in relazione al presente atto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. n. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- 17) di incaricare il Segretario Generale di curare la trasmissione del presente provvedimento agli enti locali partecipanti ed alle imprese interessate, nonché alla Segreteria Generale della Provincia di Cuneo ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.

Con separata ed unanime votazione, pari alla totalità dei voti della Conferenza, il presente atto è reso immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

On.le Avv. Raffaele COSTA

.....

Il Segretario dell'Autorità d'Ambito

Dr. Benedetto BUSCAINO

.....

ALLEGATO A

RELAZIONE redatta a compimento dell'attività istruttoria dall'Ufficio di questa Autorità.

EGEA S.p.A.

TECNOEDIL S.p.A.

ALPI ACQUE S.p.A.

GE.AD. S.p.A.

A.L.SE. S.p.A.

MONDO ACQUA S.p.A.

ACQUE POTABILI S.p.A.

SO.MET. S.r.l.

ALLEGATO N. 1

Elenco delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994 (3 febbraio 1994).

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
LA MORRA	TECNOEDIL SpA		
PIOBESI D'ALBA	TECNOEDIL SpA		
VERDUNO	TECNOEDIL SpA		
DIANO D'ALBA	TECNOEDIL SpA		
RODDI	TECNOEDIL SpA		
VILLAFALLETTO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	
VOTTIGNASCO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	
BRA	GEAD SpA (TECNOEDIL SpA)		

ALLEGATO N. 2

*Elenco delle concessioni affidate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 (3 febbraio 1994)
con procedura ad evidenza pubblica.*

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
ALBA	TECNOEDIL SpA		

ALLEGATO N. 3

Elenco degli affidamenti a società mista per i quali è soddisfatto il requisito dell'evidenza pubblica.

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
MONDOVI'	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA
FOSSANO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
CERVERE	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA

ALLEGATO N. 4

Elenco degli affidamenti a società mista per i quali è irrilevante la verifica sull'evidenza pubblica (società quotate in Borsa o direttamente partecipate da altra società quotata in Borsa).

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
BRIAGLIA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA
ROCCAFORTE MONDOVI'	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA
VICOFORTE	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA
VILLANOVA MONDOVI'	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA
CERESOLE D'ALBA	ACQUE POTABILI SpA		
RACCONIGI	ACQUE POTABILI SpA		
SANFRE'	ACQUE POTABILI SpA	ACQUE POTABILI SpA (scaduto 10/08/2005)	ACQUE POTABILI SpA (scaduto 10/08/2005)

ALLEGATO N. 5

Elenco dei rapporti instaurati con impresa terza dopo il 3 febbraio 1994, con scadenza contrattuale entro il 31 dicembre 2006.

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
BOSSOLASCO	EGEA SpA (1/8/2006)	EGEA SpA (1/8/2006)	EGEA SpA (1/8/2006)
CASTINO	EGEA SpA (31/12/2006)		
PERLETTO	EGEA SpA (1/10/2006)		
CASTIGLIONE TINELLA	TECNOEDIL SpA (31/12/2006)	TECNOEDIL SpA (31/12/2006)	

ALLEGATO N. 6

Elenco delle concessioni e affidamenti a società mista rilasciati dopo il 3 febbraio 1994 con procedura diversa dall'evidenza pubblica ovvero con rapporto ad oggi scaduto.

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
ALBARETTO DELLA TORRE	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
ARGUELLO	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
BORGOMALE	EGEA SpA (già scaduto)	EGEA SpA (già scaduto)	EGEA SpA (già scaduto)
BOSIA	EGEA SpA		
CERRETO LANGHE	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
CRAVANZANA	EGEA SpA (scaduto 31/3/2006)	EGEA SpA (scaduto 31/3/2006)	EGEA SpA (scaduto 31/3/2006)
FEISOGLIO	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
PEZZOLO VALLE UZZONE	EGEA SpA (scaduto 30/6/2005)	EGEA SpA (scaduto 30/6/2005)	EGEA SpA (scaduto 30/6/2005)
SAN BENEDETTO BELBO	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
SERRAVALLE LANGHE	EGEA SpA		
SOMANO	EGEA SpA		
CORTEMILIA	EGEA SpA	EGEA SpA	EGEA SpA
SALICETO	A.L.SE SpA	A.L.SE SpA	A.L.SE SpA

BAROLO	TECNOEDIL SpA (1/6/2005)		
CHERASCO	TECNOEDIL SpA (scaduto 30/6/2004)	TECNOEDIL SpA (scaduto 30/6/2004)	TECNOEDIL SpA (scaduto 30/6/2004)
LA MORRA		TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
NARZOLE	TECNOEDIL SpA (scaduto 31/5/2004)		
NOVELLO	TECNOEDIL SpA (scaduto 1/3/2006)	TECNOEDIL SpA (scaduto 1/3/2006)	TECNOEDIL SpA (scaduto 1/3/2006)
VERDUNO		TECNOEDIL SpA	
BARBARESCO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
CASTIGLIONE FALETTO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	
CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO MANGO-CAMO	TECNOEDIL SpA		
MANGO		TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
DIANO D'ALBA		TECNOEDIL SpA	
GRINZANE CAVOUR	TECNOEDIL SpA (scaduto 4/10/2005)	TECNOEDIL SpA (scaduto 4/10/2005)	
NEVIGLIE	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
RODDI		TECNOEDIL SpA	
RODDINO	TECNOEDIL SpA		
SANTA VITTORIA D'ALBA	TECNOEDIL SpA (scaduto 31/12/2005)	TECNOEDIL SpA (scaduto 31/12/2005)	
SINIO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA (già scaduto)	

TREISO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
TREZZO TINELLA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
CONSORZIO B.L.A. (POI A.C.C.I.) PER I TERRITORI DEI COMUNI DI: MONTEU ROERO, SANTO STEFANO ROERO, VEZZA D'ALBA, CANALE, CASTAGNITO, CASTELLINALDO, MONTA' D'ALBA, NEIVE, PRIOCCA, SOMMARIVA BOSCO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA
CONSORZIO B.L.A. (POI A.C.C.I.) PER I TERRITORI DEI COMUNI DI: BALDISSERO D'ALBA, MONTALDO ROERO, CORNEGLIANO, GOVONE, GUARENE, MAGLIANO ALFIERI, MONTICELLO D'ALBA, POCAPAGLIA, SOMMARIVA PERNO	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	
SERRALUNGA D'ALBA	TECNOEDIL SpA	TECNOEDIL SpA	
CARDE'	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
CAVALLERMAGGIORE	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
GENOLA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
MARENE	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
MORETTA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
PIOZZO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
SALUZZO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
SAVIGLIANO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
VILLANOVA SOLARO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
SALMOUR	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
SANT'ALBANO STURA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
TORRE SAN GIORGIO	ALPI ACQUE SpA		
TRINITA'	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
VERZUOLO	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA	ALPI ACQUE SpA
VILLAFALLETTO			ALPI ACQUE SpA

ALLEGATO N. 7

Elenco delle gestioni per le quali l'istruttoria è sospesa sino all'acquisizione di documentazione non prodotta.

COMUNE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
CONSORZIO ACQUEDOTTO BENEVELLO, MONTELUPO, RODELLO	TECNOEDIL SpA		
SCARNAFIGI (CONSORZIO ACQUALATTE)	ALPI ACQUE SpA		
SCARNAFIGI (Rete comunale)	SO. MET. Srl		
COSTIGLIOLE SALUZZO	ITALGAS SpA (ACQUE POTABILI SpA)		
FRABOSA SOPRANA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA	MONDO ACQUA SpA

ALLEGATO N. 7 bis

GRUPPO 1	
CERVERE	VOTTIGNASCO
FOSSANO	VILLAFALLETTO
BRA	
ALBA	
PIOBESI D'ALBA	
RODDI	
VERDUNO	
LA MORRA	
DIANO D'ALBA	

GRUPPO 2	
GENOLA	CARDE'
PIOZZO	CAVALLERMAGGIORE
SALMOUR	MARENE
SANT'ALBANO STURA	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
TRINITA'	MORETTA
ALBARETTO DELLA TORRE	SALUZZO
ARGUELLO	SAVIGLIANO
CERRETTO LANGHE	VERZUOLO
CORTEMILIA	VILLANOVA SOLARO
FEISOGLIO	TORRE SAN GIORGIO
SAN BENEDETTO BELBO	
BOSIA	
CASTINO	
SERRAVALLE LANGHE	
SOMANO	
BOSSOLASCO	
CRAVANZANA	
NIELLA BELBO	
PEZZOLO VALLE UZZONE	
BORGOMALE	
PERLETTO	
SOMMARIVA DEL BOSCO	
BALDISSERO D'ALBA	

BARBARESCO
CANALE
CASTAGNITO
CASTELLINALDO
CASTIGLIONE FALLETTO
CORNELIANO D'ALBA
GOVONE
GUARENE
MAGLIANO ALFIERI
MANGO
MONTA'
MONTALDO ROERO
MONTEU ROERO
MONTICELLO D'ALBA
NEIVE
NEVIGLIE
POCAPAGLIA
PRIOCCA
SANTO STEFANO ROERO
SERRALUNGA D'ALBA
SOMMARIVA PERNO
TREISO
TREZZO TINELLA
VEZZA D'ALBA
CASTIGLIONE TINELLA
GRINZANE CAVOUR
NOVELLO
SINIO
CHERASCO
SANTA VITTORIA D'ALBA
NARZOLE
BAROLO
RODDINO

GRUPPO 3
LEQUIO BERRIA
ROCCHETTA BELBO
COSSANO BELBO
SANTO STEFANO BELBO
SALICETO
CAMERANA

ALLEGATO N. 8

Accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, comprensivo di Allegato tecnico n. 1,

Allegato tecnico n. 2 e Disciplinare di gestione

- Accordo ex art. 11, l. n. 241 del 1990, comprensivo di Allegato tecnico n. 1, Allegato tecnico n. 2 e Disciplinare di gestione

PROTOCOLLO AUTORITA' D'AMBITO
A.T.O. N. 4 — CUNEESE

n. 525 DATA 27.05.2005

ACCORDO

tra

L'AUTORITA' D'AMBITO N. 4 "CUNEESE", con sede in Corso Nizza, n. 21, 12100 Cuneo, in persona dell'On. Avv. Raffaele Costa, nato a, il....., il quale interviene al presente atto quale Presidente della Conferenza dell'Autorità e legale rappresentante *pro tempore* di tale Autorità,

e

LA ALPI ACQUE S.p.A., con sede in Fossano, Piazza Dompè, 3, P.IVA 02660800042, (società mista della quale EGEE spa ha acquisito il 44,84% dalla CREA spa, con atto notarile d'acquisizione spa in data 27 aprile 2005), in persona del Sig. Mario Rossi nato a Fossano, il 4 febbraio 1943, il quale interviene al presente atto quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della medesima,

e

LA ALSE S.p.A., con sede in Bossolasco, Via, P.IVA 02537750040, (società mista della quale EGEE spa detiene il 40%) in persona del Sig. Veronese Lorenzo nato a Tortona, il 22 giugno 1955, il quale interviene al presente atto quale Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della medesima,

e

LA EGEE S.p.A., con sede in ALBA, Via Vivaro, 2, P.IVA 01817090044, in persona del Sig. Carini Pier Paolo, nato a Genova, il 4 novembre 1964, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di gestione e legale rappresentante *pro tempore* della medesima,

e

Avv. Raffaele Costa
Presidente della Conferenza dell'Autorità


Mario Rossi
Presidente e legale rappresentante pro tempore


Lorenzo Veronese
Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore


Pier Paolo Carini
Presidente del Consiglio di gestione e legale rappresentante pro tempore


LA TECNODEDIL S.p.A., con sede in ALBA, Via Vivaro, 2, P.IVA 00527910046, in persona del Sig. Panero Giuseppe nato a Bra, il 21 ottobre 1945, il quale interviene al presente atto quale Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della medesima,

VISTO l'art. 35, l. 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, l. 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit.;

VISTA la l. 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 24 novembre 1997, n. 31-23227, "Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione - tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori";

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 4 "Cuneese" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.; l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

CONSIDERATO in particolare che la disciplina di settore impone il progressivo superamento

TECNODEDIL S.p.A. - Etilio gestione
via Vivaro, 2 - 12044 ALBA (CN)
P.IVA 00527910046

Giuseppe Panero
P.IVA 00527910046

Giuseppe Panero

ACQUE S.p.A.
Viale Cuneese, 3
12044 ALBA (CN)
P.IVA 00527910046

della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" 1 marzo 2004, n. 5 "Preso d'atto dell'aggiornamento su attività di ricognizione delle gestioni. Atto generale per il riconoscimento e la prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti; indirizzi per la riorganizzazione della gestione d'ambito del servizio idrico integrato";

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" n....., "Ricognizione delle gestioni esistenti del servizio idrico: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Risultati istruttori";

VISTA la proposta di accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata a questa Autorità dalle società Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. e controfirmata dai Sindaci di Comuni i cui territori sono oggi gestiti da tali società;

VISTO l'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., il quale consente all'amministrazione di concludere - «in accoglimento di osservazioni e proposte» - accordi con gli interessati «al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo», in tutti i casi «senza pregiudizio dei diritti dei terzi» e «nel perseguimento del pubblico interesse»;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" n....., "Riconoscimento delle gestioni esistenti: convenzione - atto unico di riconoscimento e disciplinari-tipo per la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato" e i relativi allegati che qui s'intendono conosciuti ed accettati dalle parti;

RICHIAMATA in particolare tale deliberazione ove s'individuano le ragioni di opportunità e d'interesse pubblico che richiedono di definire con i gestori interessati i termini della riunificazione attraverso la stipulazione di apposito accordo ai sensi dell'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit.;

UFFICIO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
VIA MONTECASSALE, 15
10121 TORINO (TO)

UFFICIO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
VIA MONTECASSALE, 15
10121 TORINO (TO)

UFFICIO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
VIA MONTECASSALE, 15
10121 TORINO (TO)

UFFICIO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
VIA MONTECASSALE, 15
10121 TORINO (TO)

VISTI l'Allegato tecnico n. 1, l'Allegato tecnico n. 2 ed il Disciplinare di gestione³⁰¹ che del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti, così come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Individuazione aree omogenee)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque, oggetto del presente accordo, interessa le aree omogenee indicate nell'Allegato Tecnico n. 1 che definisce i territori dei Comuni (Gruppi n. 1, 2 e 3) ed i segmenti di servizio idrico interessati.
2. Sono oggetto del presente accordo tutte le gestioni nella Provincia di Cuneo attribuite a qualsiasi titolo da Comuni o Consorzi di Comuni oggi in capo ad Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque nelle aree omogenee indicate al precedente articolo è attuata da Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. che sono riconosciute - ex art. 7, comma 3, l.r. n. 13 del 1997, cit., ovvero ex art. 9, comma 7, l.r. n. 13 del 1997, cit. ed art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - per la gestione del servizio idrico integrato nei territori dei Comuni interessati, in sostituzione di ogni diverso gestore o ente di gestione ad eccezione delle gestioni o dei segmenti eventualmente salvaguardati in capo ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 3' della legge regionale 13/97 e dell'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

ALPI ACQUE S.P.A.
Via Vercelli, 10
10121 CUNEO (CN)
Tel. 0171/260000

ALPI ACQUE S.P.A.
Via Vercelli, 10
10121 CUNEO (CN)
Tel. 0171/260000

ALPI ACQUE S.P.A.
Via Vercelli, 10
10121 CUNEO (CN)
Tel. 0171/260000

ALPI ACQUE S.P.A.
Via Vercelli, 10
10121 CUNEO (CN)
Tel. 0171/260000

Articolo 3

(Condizioni per il riconoscimento)

1. L'indicato riconoscimento in capo ad Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. si afferma sempreché entro il 30 novembre 2006 tali società si riuniscano in società consortile che provveda ad organizzare la realizzazione del programma per la riunificazione delle gestioni.
2. Entro il 30 novembre 2006 Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. presentano alla Conferenza dell'Autorità per l'approvazione il programma per la riunificazione delle gestioni.
3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che attualmente erogano in economia un segmento o più del Servizio idrico, la gestione del servizio stesso da parte di Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. o Tecnoedil s.p.a. ha effetto non prima della stipulazione con il relativo gestore della convenzione di servizio prevista dall'art. 35, comma 6, l. n. 448 del 2001, cit., in conformità all'Allegato E alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Caneese" 2006, n....., che individua modalità di erogazione del servizio adeguate alle specifiche realtà.

Articolo 4

(Termine di riconoscimento)

1. Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. sono riconosciute per la gestione unitaria sovracomunale di ogni fase del ciclo completo delle acque per 5 anni e 7 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007, e cioè sino al 31 luglio 2012, che costituisce il termine unitario e perequato di scadenza di tutte le gestioni riunificate nella zona omogenea, in ragione delle valutazioni e dei criteri indicati nell'Allegato tecnico n. 1.
2. Il riconoscimento della gestione unitaria di Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. nella zona omogenea è prorogata fino al 31 luglio 2017 in ragione degli investimenti ritenuti indispensabili per l'attuazione del programma di riunificazione delle gestioni, ed analiticamente indicati nell'allegato tecnico 2 unitariamente al relativo parametro di riferimento ed al cronoprogramma dei lavori.
3. La proroga fino al 31 luglio 2017 non produce effetti qualora sia scaduto il termine di cui al precedente comma 1 senza che siano stati rispettati i termini del cronoprogramma riportato nell'allegato tecnico n. 2. Parimenti la proroga cessa di avere effetto qualora non siano stati rispettati i termini del

ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza Compie 3
10128 - ORSANO (CN)
P.IVA n. 02474860226

ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza Compie 3
10128 - ORSANO (CN)
P.IVA n. 02474860226

ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza Compie 3
10128 - ORSANO (CN)
P.IVA n. 02474860226

croinoprogramma successivi al 31 luglio 2012. Ai fini della decadenza trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5

(Autorizzazione alla prosecuzione)

1. Fino all'approvazione del Piano d'Ambito Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. sono autorizzate alla prosecuzione del servizio nei territori dei Comuni già gestiti.

Articolo 6

(Rapporto all'Autorità)


1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. presentano all'Autorità d'Ambito ogni sei mesi - a partire dal 1 luglio 2007 - un rapporto dettagliato ove è illustrata la realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 3.
2. A decorrere dal 1 luglio 2012 il rapporto è integrato da apposita sezione ove sono indicati gli ulteriori investimenti che Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. hanno realizzato in attuazione del programma di riunificazione delle gestioni, al fine di escludere la decadenza dalla proroga di cui al secondo comma del precedente articolo 4.
3. Il rapporto è portato all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito per l'approvazione.
4. Dopo la presentazione del primo rapporto gli uffici dell'Autorità d'Ambito predispongono, in contraddittorio con Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a., apposito modello cui tale società deve attenersi nella redazione dei successivi rapporti.

Articolo 7

(Mancata realizzazione e revoca del riconoscimento)

1. La mancata realizzazione delle condizioni per il riconoscimento, o il loro venir meno, determinano

ALPI ACQUE S.p.A.
Ente gestione
Servizio di approvvigionamento acqua
Via Verbanese, 10
12044 - U.S. SANGA (CN)
P.IVA e CUB Alse s.p.a. - 01/01/2007





ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza Campo B
12044 - U.S. SANGA (CN)
P.IVA e CUB Alse s.p.a. - 01/01/2007

2. La decadenza dall'indicato riconoscimento in capo ad Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. è altresì disposta:

- a) ove l'Autorità d'Ambito accerti l'inadempimento del presente accordo e dei suoi allegati, in particolare del Disciplinare tecnico di gestione;
- b) ove l'Autorità d'Ambito accerti la mancata, incompleta, inesatta realizzazione degli ulteriori investimenti utili alla prosecuzione del periodo di riconoscimento ai sensi del precedente art. 4, comma 2, ovvero il ritardo oltre sei mesi nella realizzazione di tali investimenti rispetto ai tempi fissati dal cronoprogramma definito dall'allegato tecnico n.2;

3. Salvo quanto disposto al precedente articolo 2 il mancato raggiungimento entro il 1 gennaio 2012 della gestione amministrativa unitaria del servizio idrico integrato nelle aree omogenee definite nell'Allegato tecnico n. 1 determina in tutti i casi la decadenza dal riconoscimento in capo ad Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a.

4. Con atto generale, approvato alla prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito dopo la stipulazione del presente accordo, sono definite le sanzioni per l'inesatta o parziale esecuzione del programma per la riqualificazione delle gestioni, ove si tratti di inadempimenti che non comportano la revoca del riconoscimento.

Articolo 8

(Condizioni di erogazione del servizio)

1. Il servizio idrico integrato nelle aree omogenee è erogato da Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. secondo il Disciplinare tecnico di gestione.
2. Sono confermati gli investimenti oggetto delle convenzioni pregresse.

Articolo 9

(Rinuncia all'azione)

1. Con la stipulazione del presente accordo e relativi allegati Alpi Acque s.p.a., Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. rinunciano ad intraprendere o perseguire qualsiasi azione avanti le sedi giurisdizionali o

ALPI ACQUE S.p.A. Egea s.p.a. Alse s.p.a. Tecnoedil s.p.a.
Via VINOLO ALBA

ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza D'Amica 3
12045 ROSSANO CUN
P. IVA n. 02470550121

arbitrali competenti contro l'Autorità d'Ambito, nonché i Comuni e la Provincia di Cuneo appartenenti a tale Autorità, per far valere posizioni giuridiche soggettive fondate su precedenti atti o convenzioni, comunque denominati, per tutte le gestioni oggi in capo a tali società, in particolare i relativi termini contrattuali di scadenza e le condizioni di erogazione del servizio.

ALPI ACQUE
Energia, distribuzione
e servizi
Via Vivaio, 12
10128 ALBA

Articolo 10

(Atti e disciplina del rapporto giuridico)

1. Tutti i precedenti contratti, convenzioni, o atti comunque denominati, riferiti alle gestioni oggi in capo ad Alpi Acque s.p.a. Alse s.p.a., Egea s.p.a. e Tecnoedil s.p.a. ed aventi ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato, o segmenti dello stesso, cessano di avere effetto e sono sostituiti dal presente accordo e relativi allegati.
2. Il presente accordo con i relativi allegati è redatto in n. 5 identici originali, l'uno per l'Autorità d'Ambito e gli altri quattro per ciascun gestore, non è sottoposto a registrazione fiscale se non in caso d'uso e tutte le spese ad esso relative sono a carico dei gestori.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo e relativi allegati ciascun gestore trova ridefinito il proprio rapporto giuridico avente ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato con effetto dalla sottoscrizione da parte degli altri gestori.
4. Le parti convengono di integrare il presente accordo in coerenza con il Piano d'Ambito che sarà approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Cuneo,.....

<p>PER L'AUTORITÀ D'AMBITO N. 4 "CUNEESE"</p> <p>On. Avv. Raffaele Costa</p> <p>.....</p>	<p>PER LA ALPI ACQUE S.P.A.</p> <p>Sig. Mario Rossi</p> <p>ALPI ACQUE S.p.A. Sede Complesso V. Vivaio, 12 10128 ALBA (CN) P. IVA e Cod. Fisc. 02650800042</p>
---	--

	<p><u>PER LA ALSE S.P.A.</u></p> <p>Sig. Veronesi Lorenzo <small>ALSE S.P.A.</small></p> 
	<p><u>PER LA EGEA S.P.A.</u></p> <p>Sig. Cangi Pier Paolo <small>EGEA S.P.A.</small></p> 
	<p><u>PER LA TECNOEDIL S.P.A.</u></p> <p>Sig. Panero Giuseppe <small>TECNOEDIL S.P.A.</small></p> 

Allegato tecnico n. 1

ICQUE S.p.A.
Via S. Maria 101 - 00187 Roma
Tel. 06/47800000

ICQUE S.p.A.
Via S. Maria 101 - 00187 Roma
Tel. 06/47800000

ICQUE S.p.A.
Via S. Maria 101 - 00187 Roma
Tel. 06/47800000

ICQUE S.p.A.
Via S. Maria 101 - 00187 Roma
Tel. 06/47800000

GRUPPO EGEA - ALPI								
ACQUE	Scadenza	Periodo attuale	Reddito annuo	Reddito attuale	Periodo paragi	Reddito paragi	Nuova scadenza	
TECNODEN								
Alba	2018	10	534.313,00	5.340.133,89		5,0	2.582.107,83	31/07/2012
Baldossini	2008	0	88.861,49	-		5,0	245.892,49	31/07/2012
Baldossino	2008	0	33.703,00	-		5,0	188.736,51	31/07/2012
Bardo	2008	0	51.713,51	-		5,0	226.790,11	31/07/2012
Bra	2020	14	1.814.061,02	22.893.488,01		5,0	9.043.798,76	31/07/2012
Canale	2008	0	249.244,00	-		5,0	1.266.331,00	31/07/2012
Casale	2008	0	84.614,44	-		5,0	374.334,56	31/07/2012
Casalefranco	2008	0	50.772,23	-		5,0	294.324,51	31/07/2012
Caviglioglio	2008	0	25.167,02	-		5,0	141.050,09	31/07/2012
Caviglioglio P.	2008	0	34.889,08	-		5,0	163.488,02	31/07/2012
Chiasco	2008	0	374.447,21	-		5,0	2.038.304,40	31/07/2012
Cordignano	2008	0	72.968,07	-		5,0	322.303,83	31/07/2012
Cuneo d'Alba	2011	9	132.244,26	1.181.068,16		5,0	282.491,42	31/07/2012
Cuneo	2008	0	103.447,07	-		5,0	457.649,84	31/07/2012
Chinero	2008	0	127.287,15	-		5,0	682.764,45	31/07/2012
Cuneo	2008	0	126.648,06	-		5,0	604.075,28	31/07/2012
La Morra	2018	12	208.268,01	2.476.428,85		5,0	1.166.695,83	31/07/2012
Magliano A.	2008	0	84.298,24	-		5,0	372.935,42	31/07/2012
Mango	2008	0	75.224,00	-		5,0	421.257,17	31/07/2012
Mania	2008	0	173.818,08	-		5,0	973.341,46	31/07/2012
Moncalvo R.	2008	0	40.686,03	-		5,0	180.037,04	31/07/2012
Moncalvo	2008	0	103.228,15	-		5,0	576.096,42	31/07/2012
Montebello	2008	0	88.434,09	-		5,0	302.752,43	31/07/2012
Nacole	2008	0	100.318,25	-		5,0	501.782,18	31/07/2012
Nave	2008	0	169.028,49	-		5,0	896.148,33	31/07/2012
Naviglio	2008	0	12.268,00	-		5,0	60.418,00	31/07/2012
Novello	2008	0	69.078,70	-		5,0	341.480,75	31/07/2012
Piobesi	2014	2	35.282,17	387.085,26		5,0	189.807,14	31/07/2012
Pocapaglia	2008	0	88.635,59	-		5,0	303.643,67	31/07/2012
Prasca	2008	0	137.886,86	-		5,0	770.899,51	31/07/2012
Prati	2014	8	46.261,21	370.889,68		5,0	205.701,20	31/07/2012
Rodolfo	2008	0	11.884,86	-		5,0	67.171,89	31/07/2012
S. Stefano R.	2008	0	73.031,40	-		5,0	411.776,80	31/07/2012
Saravalle d'Alba	2008	0	8.442,23	-		5,0	37.346,41	31/07/2012
S. Vittoria	2008	0	37.514,36	-		5,0	166.078,73	31/07/2012
Sere	2008	0	12.575,33	-		5,0	59.833,26	31/07/2012
Sarmassa Bosco	2008	0	173.068,49	-		5,0	922.510,70	31/07/2012
Sarmassa Piano	2008	0	50.483,77	-		5,0	422.408,31	31/07/2012
Treiso	2008	0	48.141,50	-		5,0	200.592,41	31/07/2012
Treiso Tinella	2008	0	10.298,97	-		5,0	57.993,08	31/07/2012
Vaduno	2018	12	50.084,14	601.006,73		5,0	221.572,28	31/07/2012
Vezza	2008	0	68.163,68	-		5,0	359.715,24	31/07/2012
EGEA-ALBA								
Alveto Tori	2008	0	21.007,50	-		5,0	122.570,00	31/07/2012
Arguello	2008	0	6.996,18	-		5,0	36.178,81	31/07/2012
Bucconato	2008	0	12.637,95	-		5,0	71.836,53	31/07/2012
Botta	2008	0	8.251,57	-		5,0	46.242,40	31/07/2012
Boscobello	2008	0	28.319,50	-		5,0	158.899,19	31/07/2012
Castro	2008	0	4.109,12	-		5,0	23.011,95	31/07/2012
Casotto Langhe	2008	0	19.162,40	-		5,0	94.909,48	31/07/2012
Cortovilla	2008	0	124.633,38	-		5,0	697.946,81	31/07/2012
Crisanzana	2008	0	15.764,68	-		5,0	80.282,30	31/07/2012
Feloglio	2008	0	12.604,69	-		5,0	70.898,28	31/07/2012
Motta Belbo	2008	0	18.782,38	-		5,0	105.181,23	31/07/2012
Perello	2008	0	3.443,14	-		5,0	19.281,80	31/07/2012
Pozzolo Valle Uzzone	2008	0	44.014,38	-		5,0	246.490,50	31/07/2012
San Benedetto Belbo	2008	0	42.360,50	-		5,0	237.803,59	31/07/2012
Serravalle Langhe	2008	0	16.943,15	-		5,0	94.881,84	31/07/2012
Sciano	2008	0	6.376,18	-		5,0	35.705,80	31/07/2012
ALBA								
SALICETO	2008	0	51.066,00	-		5,0	285.800,00	31/07/2012
CAMPISANO	2008	0	54.791,00	-		5,0	308.829,60	31/07/2012
ALPI ACQUE								
CARIGI	2008	0	5.728,00	-		5,0	54.432,00	31/07/2012
CANTALIERMAGGIORE	2008	0	133.688,00	-		5,0	748.938,00	31/07/2012
CORVERE	2024	18	82.118,00	1.117.586,00		5,0	347.816,00	31/07/2012
FOSSANO	2024	18	802.870,00	10.671.680,00		5,0	5.000.072,00	31/07/2012
GRINDA	2008	0	50.210,00	-		5,0	281.176,00	31/07/2012
MARENE	2008	0	109.786,00	-		5,0	594.424,00	31/07/2012
MUNASTEROLO S.NO	2008	0	28.100,00	-		5,0	157.360,00	31/07/2012
MORBETTA	2008	0	118.666,00	-		5,0	619.248,00	31/07/2012
PIZZO	2008	0	20.670,00	-		5,0	171.752,00	31/07/2012
S. ALBANO STURA	2008	0	37.880,00	-		5,0	212.128,00	31/07/2012
SANARUMI	2008	0	37.740,00	-		5,0	211.264,00	31/07/2012
SALLIZZO	2008	0	438.080,00	-		5,0	2.441.936,00	31/07/2012
SAVIGLIANO	2008	0	882.680,00	-		5,0	4.832.128,00	31/07/2012
TRINIV	2008	0	84.200,00	-		5,0	472.594,00	31/07/2012
VERBUOLO	2008	0	245.638,00	-		5,0	1.372.168,00	31/07/2012
VILLAFALLETTO	2021	15	95.080,00	833.700,00		5,0	311.248,00	31/07/2012
VILLANOVA SCLARO	2008	0	19.320,00	-		5,0	106.192,00	31/07/2012
VOTTIGNASCO	2022	18	9.870,00	137.500,00		5,0	55.272,00	31/07/2012
TORRE SAN GIORGIO	2008	0	4.500,00	-		5,0	26.400,00	31/07/2012
			51.890.184,74				28.528.375,04	

ALPI ACQUE S.p.A.

ALTA LANGHE TRIVIZI S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 100 - 31045 Treviso (TV)
P.IVA 04710000268

EGEA S.p.A.
P.IVA 04710000268

EGEA - Ente gestione
energia e servizi
Via Vivato 2 - 32057 VERBA

Allegato tecnico 2

Piano degli investimenti ed interventi previsti per il proseguimento delle gestioni

Di seguito viene riportato il piano degli investimenti che consente di disporre il prolungamento delle gestioni sino al 31 luglio 2017.

Tale piano preliminare è suddiviso nelle seguenti schede:

- a) Alpi Acque
- b) EGEA/ALSE
- c) Tecnoedil
- d) Riepilogo Gruppo EGEA

E sono strutturate per le voci

- i) acquedotto
- ii) fognatura
- iii) depurazione

Il dettaglio delle opere sarà da condividere e concordare con gli attuali Enti concedenti.

Potranno essere eseguite altre opere con criteri di finanziamento e recupero degli investimenti da convenire.

ALPI ACQUE S.p.A.
Via M. V. 100
10128 TORINO
Tel. 011-5511111
www.alpiacque.it

ALPI ACQUE S.p.A.
Via M. V. 100
10128 TORINO
Tel. 011-5511111
www.alpiacque.it

ALPI ACQUE S.p.A.
P.zza Dornici, 3
10128 TORINO
IVA e CUB P.I.C. 02660000102

ALPI ACQUE	Investimenti(Euro)
Interventi acquedotto	600.000,00
Interventi fognatura	800.000,00
Interventi depurazione	550.000,00
	1.950.000,00
Quadro economico	
Lavori	1.950.000,00
IVA su lavori (10%)	195.000,00
Progett. e D.L.	292.500,00
IVA su progettazione(20%)	58.500,00
Oneri per la Sicurezza	97.500,00
IVA su Oneri Sicurezza (20%)	19.500,00
Somme a disposizione	37.000,00
TOTALE	2.650.000,00

S.p.A. - Direzione Generale
 Via ...
 ...







S.p.A.
 Via ...
 ...

EGEA/ALSE	Investimenti(Euro)
Interventi acquedotto	100.000,00
Interventi fognatura	100.000,00
Interventi depurazione	100.000,00
	300.000,00
Quadro economico	
Lavori	300.000,00
IVA su lavori (10%)	30.000,00
Progett. e D.L.	45.000,00
IVA su progettazione(20%)	9.000,00
Oneri per la Sicurezza	15.000,00
IVA su Oneri Sicurezza (20%)	3.000,00
Somme a disposizione	23.000,00
TOTALE	425.000,00

EGEA/ALSE
 Somme a disposizione
 23.000,00
 02/05/2010
 ALSE



EGEA/ALSE
 Somme a disposizione
 23.000,00
 02/05/2010
 ALSE



EGEA/ALSE
 Somme a disposizione
 23.000,00
 02/05/2010
 ALSE



ALPI ACQUE S.p.A.
 P.zza Dompè, 3
 I-20145 - CUSANO (MI)
 P. IVA n. 026786010042



Tecnoedili	Investimenti(Euro)
Interventi acquedotto	2.100.000,00
Interventi fognatura	150.000,00
Interventi depurazione	300.000,00
	2.550.000,00
Quadro economico	
Lavori	2.550.000,00
IVA su lavori (10%)	255.000,00
Progett. e D.L.	382.500,00
IVA su progettazione(20%)	76.500,00
Oneri per la Sicurezza	127.500,00
IVA su Oneri Sicurezza (20%)	25.500,00
Somme a disposizione	83.000,00
TOTALE	3.500.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUE S.p.A.
 Dompè, 3
 35040 (CA)
 Tel. 0461/990042

CRONOPROGRAMMA LAVORI - ATO 4						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ALPI ACQUE						
Acquedotto		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Fognatura	200.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €		
Depurazione	350.000 €	100.000 €	100.000 €			

ALTA LANGA SERVIZI S.P.A.
 Via Usciana 11 - 12051 ALBA
 Registro Imprese di Alba (CN) n. 234818
 C.F. 01419450151 - P.I.E.A. 234818
 Capitale I.R.S. 2.500.000,00

ECOA - Impianti
 energia
 Via Vivaro 2 - 12051 ALBA

ALPI ACQUE
 P.I.E.A. C. 234818

ALPI ACQUE S.p.A.
 Alina Perini

CRONOPROGRAMMA LAVORI - ATO 4

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EGEVA/ALSE						
Acquedotto			70.000 €	30.000 €		
Fognatura	50.000 €	50.000 €				
Depurazione	50.000 €	50.000 €				

ALPIACQUE S.p.A.
[Signature]

ALTA LANGA SERVIZI S.p.A.
 Via Lancia, 1 - 12050 ALBA (CN)
 Registro Imprese di Alba (CN) n. 319390
 Partita IVA n. 01510090008
 Tel. 0172/220000

REGIA *[Signature]*
 Via Garibaldi, 2 - 12051 ALBA

PIVAC *[Signature]*
 P. IVA/C. FIS. n. 020709216

CRONOPROGRAMMA LAVORI - ATO 4

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TECNOEDIL						
Acquedotto	1.700.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €		
Fognatura	75.000 €	75.000 €				
Depurazione		200.000 €	100.000 €			

ESGSA - Ente gestione
 Acque e Fognature
 Via...
 ...
 ...

ALTA LAVORI SERVIZI S.p.A.
 Via...
 ...
 ...

ALPI ACQUE S.p.A.
 ...

TECNOEDIL S.p.A.
 ...

CRONOPROGRAMMA LAVORI - ATO 4

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TECNOEDIL						
Acquedotto	1.700.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €		
Fognatura	75.000 €	75.000 €				
Depurazione		200.000 €	100.000 €			

ESCS - Ente gestione
 Acque e Fognature
 Via...
 ...
 ...

ALTA LAVORI SERVIZI S.p.A.
 Via...
 ...
 ...

ALPI ACQUE S.p.A.
 ...

TECNOEDIL S.p.A.
 ...

ALLEGATO ALL'ACCORDO

DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE

INDICE DEL DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE

- Art. 1 - DEFINIZIONI
- Art. 2 - NORME GENERALI
- Art. 3 - REGOLAMENTI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE
- Art. 4 - CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- Art. 5 - UTILIZZAZIONE DELLE FONTI, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- Art. 6 - LIVELLI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
- Art. 7 - ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
- Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE DA EVENTI NATURALI, ACCIDENTALI O VANDALICI
- Art. 9 - PROGRAMMA DEI LAVORI E REGIME DEI LAVORI
- Art. 10 - RAPPORTI CON GLI UTENTI
- Art. 11 - OTTIMIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO, RINNOVO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI
- Art. 12 - PIANO FINANZIARIO – MODALITA' DI AFFIDAMENTO/RENDICONTAZIONE LAVORI
- Art. 13 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ADEGUAMENTI TARIFFARI

Art.1 DEFINIZIONI

1. Servizio Idrico Integrato: si intendono integralmente richiamate le definizioni contenute nella Parte III del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, e segnatamente agli artt. 54, 74 e Titolo II;
2. ATO/4: Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato così come delimitato dalla L.R. 13/97 e ratificato con la vigente Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese";
3. AATO/4: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese";
4. Accordo: Accordo ex art. 11, L. n. 241/1990, comprensivo di Allegato tecnico n. 1, Allegato tecnico n. 2 e **DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE** (presente) – rappresenta l'Allegato n. 8 al Verbale di deliberazione "Ricognizione delle gestioni esistenti del S.I.I.: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti di istruttoria e conseguenti determinazioni" – Verbale all'O.d.g. della Conferenza del 23/06/2006.

Art.2 NORME GENERALI

1. Il presente Disciplinare Tecnico di Gestione rappresenta uno stralcio specifico per il Gestore che sottoscrive l'Accordo di cui si tratta;
2. Il Piano d'Ambito dedicherà anche, nella sezione "Modello Gestionale", un allegato Disciplinare Gestionale generale a valere per tutto l'ATO/4 contenente le condizioni generali uniformi per tutto l'ATO/4, rispetto al quale il Disciplinare Tecnico Gestionale in questione verrà "integrato" secondo quanto disposto dal comma 4 – art. 10 dell'Accordo;
3. Il presente Disciplinare pertanto "disciplina/regolamenta attuativamente" i punti dell'Accordo; per le parti non contemplate nel presente Disciplinare si rimanda al Disciplinare generale futuro a valere su tutto l'ATO/4;
4. Il presente Disciplinare Tecnico di Gestione ha carattere dinamico, verrà sottoposto a verifica con cadenza annuale (entro il 30 Giugno dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce) e potrà essere sottoposto ad aggiornamento particolarmente ogni qualvolta si verifichino significativi aggiornamenti nelle norme tecniche di settore (tipicamente: approvazione del Piano di Tutela delle Acque, emanazione nuove direttive europee o norme nazionali e/o regionali concernenti il Servizio Idrico Integrato e, citando a titolo esemplificativo ma non esaustivo: qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualità dei reflui allo scarico, tariffe e nuovo Metodo Normalizzato ecc.);
5. Si intendono integralmente richiamate le norme dell'Accordo rispetto al quale il presente Disciplinare rappresenta l'atto di disciplina/regolamentazione/attuazione tecnico gestionale; in tal senso si richiamano come parte integrante le norme dell'art. 6 dell'Accordo laddove si prevede una rendicontazione semestrale del raggiungimento degli obiettivi, anche infrastrutturali, fissati dall'Accordo stesso;
6. Per tutto quanto attenga ai temi di seguito elencati a titolo sintetico e non esaustivo, non trattati nel presente Disciplinare, vale il riferimento alle Norme di settore oltre che le norme del futuro Disciplinare Tecnico Unificato di Ambito; ci riferiamo in particolare:
 - a. Direttive sul risparmio idrico (Regolamento approvato con D.M. LL.PP. 8/01/1997, n. 99) che fissa gli obblighi di rendicontazione al Ministero (e all'Autorità di Vigilanza) il risultato delle rilevazioni sulle perdite degli acquedotti e delle fognature;
 - b. Dotazioni del Gestore;
 - c. Attività e passività trasferite al Gestore;
 - d. Modalità di controllo di "performance" operato sul Gestore (Delibera n. 7/05 del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche);
 - e. Inadempimenti e penali (oltre quelle già contemplate dalle norme e dall'Accordo); si rimanda all'art. 7 comma 4 dell'Accordo;
 - f. Fidejussioni (anche a termini di D.Lgs. 152/06), assicurazioni RCT e assicurazioni contro eventi calamitosi.

2.1 Ottemperanza alle legislazioni vigenti – approvazioni - autorizzazioni

1. Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e loro protezione qualitativa, il Gestore si attiene alle direttive di settore che vengono emanate dall'AATO/4 in adempimento delle norme vigenti che di seguito vengono richiamate a titolo principale ma non esaustivo:
 - a. Direttive Europee 91/271/CE, 2000/60/CE,
 - b. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - c. D.P.C.M. 4 Marzo 1996;
 - d. D.Lgs. 152/99 (abrogato ma confluito pressochè integralmente come testo e come allegati nel D.Lgs. 152/06);

- e. D.Lgs. 31/01 – D.Lgs. 27/02;
 - f. Circolari, Delibere, Linee guida emanate dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e dall'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e Rifiuti (AVRIR);
 - g. Delibere e direttive dell'Autorità di Bacino del F. Po (attualmente Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po);
2. La progettazione e la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e nei regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene;
 3. I progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato sono approvate dall'AATO/4 a termini di art. 58 della L.R. 44/2000; è onere del Gestore acquisire tutte le autorizzazioni, i pareri, le approvazioni da parte degli Enti competenti anche mediante Conferenze dei Servizi la cui convocazione sarà di competenza del Responsabile del procedimento nominato dall'Autorità competente, il quale si sarà preventivamente consultato con l'AATO/4.

Art.3 REGOLAMENTI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

4. L'erogazione del Servizio agli Utenti avviene in base ai Regolamenti di Acquedotto, di Fognatura e di Depurazione conformi alla normativa vigente ed alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico di Gestione (DTG).
5. I Regolamenti dei Servizi devono comprendere le condizioni di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente con l'Utenza.
6. I Regolamenti sono definiti dall'Autorità d'Ambito, sentiti i Gestori del Servizio.
7. I Regolamenti sono pubblicati in ogni Comune secondo le modalità stabilite dai Regolamenti stessi e sono inviati in copia all'Utente all'avvio del Servizio Idrico Integrato.

3.2 Obblighi

1. Obbligo di consentire l'allacciamento
Alle condizioni previste dai Regolamenti ed a meno di giustificati impedimenti di natura tecnica, per i quali occorrerà ottenere la validazione da parte dell'Autorità d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuare l'allacciamento per la fornitura d'acqua ad uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di acque reflue urbane (secondo la definizione di cui a: Direttiva 91/271/CE, D.Lgs. 152/2006, e D.Lgs. 152/99) a tutti coloro che ne facciano richiesta e per i quali l'autorizzazione sia rilasciata a termini di legge da parte dell'autorità competente.
2. Obbligazioni verso Terzi
Dalla data in cui il Gestore assume il Servizio Idrico Integrato, il soggetto Gestore subentra in tutte le obbligazioni contratte per la gestione del Servizio dal precedente Ente erogante, le quali siano state preventivamente portate a sua conoscenza anche mediante l'attività di Ricognizione del Piano d'Ambito, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse..
3. Acquedotti rurali e/o consortili
Il Gestore ha l'obbligo di rilevare il servizio di tutti i Consorzi e/o Acquedotti rurali per i quali sia stato decretato lo scioglimento, la rinuncia da parte del Consorzio a gestire le reti e gli impianti; gli oneri per l'adeguamento degli impianti e delle reti affidati in gestione graveranno sul gettito tariffario e faranno parte di un addendum al Piano d'Ambito – Programma degli interventi, qualora non fosse già ricompreso nella versione del Piano d'Ambito vigente.
4. Autorizzazione agli scarichi in fognatura
Il Gestore ha l'obbligo di istruire tutte le richieste di scarico in pubblica fognatura affidatagli in gestione e rilasciare l'autorizzazione seguendo i regolamenti e i protocolli stabiliti dall'Autorità d'Ambito con successivi provvedimenti;
Fino all'adozione di tali provvedimenti valgono i Regolamenti di fognatura vigenti.

Art.4 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La tutela dell'adeguato livello di servizio all'Utenza è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. La Carta del Servizio Idrico Integrato, redatta secondo lo schema del DPCM 29/04/1999, sarà inizialmente quella attualmente approvata dal Gestore ma dovrà successivamente essere sottoposta ad aggiornamento da parte del Gestore per adeguarla alla prescrizioni del presente Disciplinare

Tecnico di Gestione e successivamente sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito contestualmente alla approvazione dei Regolamenti del Servizio.

Art.5 UTILIZZAZIONE DELLE FONTI, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Le opere di captazione sono patrimonio indisponibile dello Stato che viene concesso in uso mediante concessione di derivazione;
2. Il Comune autorizza il Gestore, per tutta la durata della Convenzione, ad utilizzare le opere e gli impianti che rappresentino cespiti nella titolarità del Comune stesso, il suolo pubblico iscritto nella proprietà del Comune, per l'alimentazione delle reti d'acquedotto e per la gestione degli impianti in affidamento;
3. il Gestore si impegna a rispettare leggi, regolamenti e prescrizioni del Comune per la manomissione e il ripristino del suolo pubblico.

5.1 Concessioni di derivazione

1. spetta al Gestore acquisire e/o rinnovare, alla scadenza, la concessione a derivare da sorgenti, pozzi, corsi d'acqua superficiali;
2. spetta al Gestore predisporre le istanze di concessione preferenziale (ex Regolamento Regionale DPGR 5/03/2001 n. 4/R, anche in nome per conto dell'Autorità d'Ambito a termini di c.2 - art. 143 – D.Lgs. 152/06).
3. le concessioni di derivazione nella titolarità del Comune dovranno essere volturate secondo procedura prevista per legge (segnatamente Regolamento Regionale DPGR 29/04/2003 n. 10/R);
4. spetta al Gestore versare i canoni di derivazione ad uso potabile che l'Amministrazione Provinciale e Regionale applicheranno in forza della Concessione a derivare vigenti inclusi gli oneri pregressi stabiliti dall'Amministrazione provinciale per le Concessioni preferenziali riconosciute ex Regolamento Regionale 4/R.

5.2 Aree di Salvaguardia delle fonti di alimentazione

1. per le nuove opere di captazione da corso d'acqua superficiale, sorgente, pozzo e/o campo pozzi e altre tipologie di captazione riconducibili alle precedenti fattispecie, spetta al Gestore attivarsi per mettere a punto gli studi idrogeologici previsti per legge, nonché reperire le approvazioni ed i pareri degli enti competenti, finalizzate a consentire all'Autorità d'Ambito di proporre la delimitazione delle Aree di salvaguardia alla Regione, competente ad emettere il provvedimento di approvazione (a termini di: DPGR 29/07/2003 n. 10/R, DGR 28/04/1995 n. 102-45194 – Allegato III, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni n. 1581/2001, futuro Regolamento Aree di Salvaguardia nella bozza approvata dalla Conferenza Regionale delle Risorse Idriche del 28/04/2006)
2. per le opere di captazione esistenti spetterà al Gestore perimetrare e delimitare le Aree di Salvaguardia di tutte le opere di captazione che saranno giudicate degne di continuare nel servizio, secondo Programma appositamente approvato dall'Autorità d'Ambito in adempimento al futuro Regolamento Aree di Salvaguardia nella bozza approvata dalla Conferenza Regionale delle Risorse Idriche del 28/04/2006.

Art.6 LIVELLI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. I livelli minimi dei servizi sono inizialmente quelli di seguito indicati oltre che richiamati nella Carta dei Servizi;
2. nel Programma degli interventi e successivi aggiornamenti sono stabiliti i miglioramenti da assicurare all'Utenza gradualmente nel tempo.

6.1 Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano dovrà essere conforme ai requisiti fissati dai seguenti provvedimenti di legge o che assumono forza di legge:
 - a. D.Lgs. 31/2001 così come integrato dal D.Lgs. 27/2002;
 - b. Linee Guida dell'Assessorato Regionale alla Sanità – Determina n. 75 del Maggio 2005;
 - c. Per le acque captate da corso d'acqua superficiale dovranno essere adottati i provvedimenti correlati alla classe di qualità definita da Regione Piemonte in adempimento all'art. 7 D.Lgs. 152/99 e equivalente D.Lgs. 152/06;

In particolare il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato, in materia di servizio di Acquedotto, si impegna a:

- a. assicurare costantemente la continuità del servizio, graduando l'accumulo nei serbatoi nonché l'esercizio degli impianti di sollevamento e degli organi di regolazione, in modo tale da soddisfare sempre alle richieste dell'Utenza allacciata in termini quantitativi, qualitativi, di pressione di erogazione, facendo ricorso sia alle fonti messe a disposizione nell'ambito del Comprensorio riconosciuto con Deliberazione n. 2 del 23/06/06 sia facendo ricorso a forniture da Terzi;
- b. assicurare la fornitura di materiali, energia elettrica, ricambi e personale che si renda necessario per l'ottimale conduzione degli impianti e per l'erogazione del servizio a norma;
- c. adottare ogni cautela o provvedimento occorrenti per l'erogazione dell'acqua secondo i parametri del D.Lgs. 31/01 e s.m.i e affinché non venga compromessa, salvo casi di forza maggiore – eventi calamitosi – atti di sabotaggio ecc., l'integrità dell'acqua resa disponibile al punto di consegna; i referti di analisi dei controlli interni di cui al D.Lgs. 31/01 dovranno essere resi disponibili, con cadenza prevista dal D.Lgs. 31/01, all'AATO/4 e una sintesi della qualità dell'acqua distribuita nel periodo dovrà essere pubblicata con pari cadenza sul sito internet del Gestore; nel caso in cui l'ASL-SIAN riscontri "non conformità" dei campioni d'acqua analizzati nell'ambito delle attività che competono a quell'Azienda e vengano inviati i relativi referti, a termini di D.Lgs. 31/01, il Gestore dovrà promuovere incontri con l'AATO/4, l'ASL e il Sig. Sindaco del Comune dove s'è riscontrata la non conformità al fine di rendicontare in ordine agli interventi che intende approntare; nel caso in cui fosse accertato che l'anomalia dipenda da fatti imprevisti e imprevedibili, il Gestore provvederà a predisporre i progetti delle opere necessarie per risolvere il problema, a sottoporli all'approvazione dell'AATO/4 che a sua volta coinvolgerà le Autorità sanitarie competenti e infine, se del caso, a chiedere l'approvazione del relativo piano finanziario all'Autorità d'Ambito; nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'AATO/4, le anomalie richiedano interventi già contemplati nel Programma di interventi del Piano d'Ambito, e quindi siano già compensati dal gettito tariffario, gli interventi andranno realizzati dal Gestore senza richiesta di maggiori oneri extra-contrattuali;
- d. svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti e delle condotte nelle condizioni in cui sono stati consegnati o saranno rinnovati, salvo il normale deperimento dovuto al periodo di esercizio e alle modalità di impiego. Con riferimento a quanto sopra, si intendono interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore:
 - I. per le condotte stradali, le sostituzioni effettuate sullo stesso lato di maglia per una lunghezza non superiore a 20 m e ad Intervalli superiori a 360 giorni;
 - II. per gli impianti elettromeccanici e le apparecchiature, le sostituzioni per normale usura di parti componenti gli organi di cui l'impianto è costituito, effettuate entro i periodi di normale deperimento, con esclusione del completo rinnovo delle stesse;
 - III. per gli impianti di potabilizzazione garantire il regolare funzionamento, effettuare la manutenzione periodica, i controlli e il ripristino della funzionalità degli eventuali filtri (mediante operazioni presso stabilimento o presso officine interne al Gestore), il controllo e taratura delle apparecchiature elettromeccaniche, provvedere all'approvvigionamento e fornitura di reagenti chimici (esclusa la fornitura di supporti fissi quali, citando a titolo indicativo ma non esaustivo: carboni attivi, membrane ultrafiltrazione ecc.) che verrà considerata Investimento), verificare con idonei test e analisi il rendimento degli impianti.Ogni altra tipologia d'intervento verrà considerata Investimento a gravare sulla specifica componente della Tariffa determinata e approvata secondo le leggi vigenti dall'Autorità d'Ambito con Verbale di deliberazione n..... del
- e. ripristinare le pavimentazioni delle aree di circolazione manomesse per le operazioni di manutenzione degli impianti e della rete sotto il controllo e secondo le prescrizioni standard dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente (Comune, Provincia, Regione-ARES); sono inclusi i semplici ripristini dell'esistente; non saranno ammessi, se non a gravare su fondi extra-Tariffa e pertanto conferiti dai Comuni o altri Enti, rifacimenti integrali di estese superfici di pavimentazione stradale, tipologie di pavimentazione (tipicamente da conglomerato bituminoso a selciato, lastricato, porfido ecc.), marciapiedi ecc.; nel caso il Comune opti per affidare al Gestore tale intervento suppletivo, il Comune dovrà preventivamente informarne l'AATO/4 specificando che si tratta di fondi dell'Amministrazione Comunale a stralcio;
- f. sollevare il Comune e l'AATO/4 da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione e manutenzione degli impianti e dell'esecuzione di opere da parte del Gestore, mediante la stipulazione di adeguate polizze assicurative o la dimostrazione di disporre di polizze che contemplino anche tale tipologia di rischio;
- g. versare i canoni annualmente dovuti per attraversamenti di strade statali, corsi d'acqua e linee ferroviarie;

- h. stipulare con gli Utenti i nuovi contratti basati sul nuovo Regolamento di Acquedotto e della nuova articolazione tariffaria (secondo deliberazioni che verranno assunte dall'AATO/4), provvedere al rilievo dei consumi sulla base di contatori, in assenza dei quali strumenti di misura si dovrà provvedere alla loro installazione secondo quanto specificato nel Regolamento di Acquedotto e in adempimento al D.P.C.M. 04/03/1996 oltre che Delibere CIPE 152/03 e 31/02, conseguente rilievo dei consumi;
- i. applicare alle nuove Utenze il costo dell'allacciamento alla rete Comunale, sulla base dei prezzi attualmente vigenti nei rispettivi Comuni, in futuro sulla base di un unico prezzo analizzato e approvato dall'AATO/4, descritti dal nuovo Regolamento di Acquedotto;
- j. per quanto concerne la continuità nell'erogazione, valgono le regole stipulate mediante Carta del Servizio vigente e in futuro approvata da AATO/4; a titolo generale e comunque nei casi non contemplati dalla Carta del Servizio valgono le specifiche seguenti:
 - I. Fermi speciali: in caso di potenziamenti ed estensioni delle reti di distribuzione, nonché per installazioni di allacciamenti nelle condizioni da determinare in casi particolari, vige l'obbligo di preavviso di almeno 24 ore agli Utenti, al Comune e all'ATO;
 - II. Fermi d'emergenza: in caso di riparazione sulle reti o in caso di incidenti che richiedano un immediato intervento, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie ivi incluso darne notizia al Comune e all'Utenza coinvolta almeno entro 4 ore dall'evento, utilizzando tutti i mezzi di divulgazione più efficaci; di tali provvedimenti dovrà essere data notizia preventivamente all'AATO/4, la quale esprimerà proprio parere;
 - III. Cause comprovate di forza maggiore, o comunque non riconducibili alla volontà del Gestore, quali ad esempio l'inquinamento accidentale delle risorse idriche disponibili o il crollo di un pozzo o altra evenienza non riconducibile alla gestione ordinaria; in tal caso il Gestore si attiverà per individuare e attivare adeguate misure sostitutive; i costi correlati andranno riferiti di volta in volta per competenza, vale a dire, citando a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) al risarcimento danni a gravare sul soggetto che ha provocato il danno, b) alla finanza pubblica in caso di eventi idrologici gravosi (in ciò intendendosi gli eventi alluvionali; non sono invece comprese le ricorrenti carenze in alimentazione idrica – evento non classificabile eccezionale – legate a siccità estive o a gelo invernale) ecc.; in ogni caso il Gestore renderà preventivamente all'AATO/4 e solo successivamente all'acquisto parere renderà ai soggetti competenti al risarcimento eventuale.
- k. In materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano il Gestore è obbligato a dotarsi di propria struttura operativa (personale e laboratorio chimico) con la quale adempiere ai controlli interni, secondo disposti di: D.Lgs. 31/01 e D.Lgs. 27/02, D.Lgs. 152/06, D.P.C.M. 04/03/1996.

6.2 Recapiti fognari

1. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di gestione del Servizio di Fognatura con particolare riferimento a:
 - a. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - b. D.Lgs. 152/99 (nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 152/06);
 - c. L.R. 13/90;
 - d. Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006 n. 1/R;
 - e. Direttiva Europea 91/271/CE;
2. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme che verranno emanate durante il periodo di salvaguardia e/o riconoscimento; segnatamente:
 - a. Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 152/99 art. 44);
 - b. Norme Tecniche di Attuazione del PTA;
 - c. I vincoli d'uso nel frattempo imposti sulle aree di salvaguardia delle opere di captazione per quanto attiene alle fognature;
3. Il Gestore si obbliga a dare adempimento alle azioni, anche infrastrutturali, contenute nel Piano d'Ambito dell'AATO/4;
4. Il Gestore, per gli effetti della L.R. 44/00 art. 58 comma b e art. 124 – comma 6 – D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (nonché, per quanto all'attualità temporaneamente abrogato: art. 45 – comma VI – D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) è legittimato a rilasciare le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura con le modalità disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06 cit.;
5. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato, in attuazione degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 (oggi equivalente D.Lgs. 152/06) organizza un adeguato servizio di ispezione della rete fognaria di cui rende conto all'Autorità d'Ambito anche in relazione ai Piani di emergenza di cui al D.P.C.M. 04/03/1996;
6. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati, il Gestore risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Ente e gli enti locali per i quali il Servizio di Fognatura viene svolto, da ogni responsabilità civile e/o penale (per la prima anche rivalendosi su polizze assicurative allo scopo stipulate);
7. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto ad approntare piani di monitoraggio delle acque parassite in fognatura (acque di falda areata, immissioni anomale ivi inclusi i coli di reti irrigue e i coli di rete idrografica superficiale immessa in fognatura ecc.) anche con impiego dei

- più moderni sistemi di video-ispezione, rendicontare all'AATO/4 i risultati e proponendo gli interventi ritenuti idonei all'AATO/4 sulla base di studi di fattibilità tecnico-economica;
8. per tutto quanto non compreso in questa sezione si rimanda al Regolamento di Fognatura di cui all'art. 2 prec.te.

Inoltre il Gestore riconosciuto /salvaguardato, in materia di servizio di Fognatura, si impegna a:

- a. Monitorare costantemente, anche avvalendosi degli odierni mezzi di indagine ispettiva, il funzionamento dei collettori, della rete secondaria e dei relativi manufatti della fognatura, assicurando, ove occorra, la regolare immissione delle acque di lavaggio nelle varie condotte e segnalando all'AATO/4 le immissioni anomale e/o non autorizzate, abusive, la necessità di adeguamento al Regolamento di Fognatura degli allacciamenti realizzati non a regola d'arte;
- b. curare la messa in funzione, la sorveglianza e l'arresto delle varie apparecchiature, graduandone l'esercizio in modo tale da far fronte, compatibilmente con la potenzialità degli impianti, a tutte le situazioni di afflusso della rete fognaria, e provvedendo a tutte le forniture di energia, di prodotti chimici e di personale che risulteranno necessari;
- c. provvedere a tutte le operazioni giornaliere e periodiche di controllo, pulizia, verniciatura, alimentazione, espurgo e lubrificazione necessarie per assicurare il corretto funzionamento e la buona conservazione degli impianti, segnatamente: stazioni di sollevamento, organi di parzializzazione e invaso temporaneo ecc.;
- d. svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti e delle condotte nelle condizioni in cui gli saranno stati consegnati o saranno rinnovati, salvo il normale deperimento dovuto alla loro età e al loro impiego;
- e. adeguare gli impianti alla normativa rispettando le scadenze stabilite dalla legge; a questo proposito il Gestore dovrà farsi carico di ricercare le approvazioni necessarie dagli organi competenti quali la Provincia e la Regione;
- f. ai fini di quanto sopra si intenderanno interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore:
 - I. per le condotte stradali, le sostituzioni effettuate sullo stesso lato di maglia per una lunghezza non superiore a 20 metri a intervalli superiori a 360 giorni con riguardo alla classe di diametri inferiore o uguale a 40 cm, lunghezza pari a 10 m con le stesse clausole di cui sopra per le classi di diametri superiori;
 - II. per gli impianti elettromeccanici e le apparecchiature, le sostituzioni per normale usura di parti componenti di organi di cui l'impianto è costituito, effettuate entro i periodi di normale deperimento, con esclusione del completo rinnovo delle stesse;

Ogni altra tipologia d'intervento verrà considerata investimento a gravare sulla specifica componente della Tariffa determinata secondo le leggi vigenti ed approvata dall'AATO/4 con futuro specifico atto deliberativo.

6.3 Depurazione reflui

1. Il Gestore salvaguardato si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di gestione del Servizio di Fognatura con particolare riferimento a:
 - a. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - b. D.Lgs. 152/99 (nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 152/06);
 - c. L.R. 13/90;
 - d. Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006 n. 1/R;
 - e. Direttiva Europea 91/271/CE;
 - f. Delibera del Comitato dell'Autorità di Bacino del F. Po n. 7/2004 concernente i criteri di verifica del rischio idraulico delle opere del S.I.I.;
2. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme che verranno emanate durante il periodo di salvaguardia e/o riconoscimento; segnatamente:
 - a. Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 152/99 art. 44);
 - b. Norme Tecniche di Attuazione del PTA e in particolare per quanto attenga alle nuove norme (artt 31 e 32 delle NTA) concernenti l'adeguamento delle reti con interventi in grado di trattare le acque di prima pioggia e l'adeguamento degli scaricatori di piena;
 - c. I vincoli d'uso nel frattempo imposti sulle aree di salvaguardia delle opere di captazione per quanto attiene alle fognature;
3. Il Gestore riconosciuto/salvaguardato provvederà a sottoporre a trattamento appropriato al raggiungimento degli *Obiettivi di Qualità* fissati dal Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/99 – art. 44 – e attualmente D.Lgs. 152/06) tutti i reflui convogliati agli impianti recensiti sul territorio

- del bacino d'utenza riconosciuto/salvaguardato con Delibera di cui il presente Disciplinare è un allegato;
4. Quando, per effetto degli interventi in corso o programmati all'interno del Piano d'Ambito, aventi per oggetto il collegamento delle reti fognarie periferiche alla rete di collettori che conferiscono reflui o all'impianto generale di "Govone – Loc. Canove" o all'impianto di depurazione reflui in corso di realizzazione di Narzole (ex ACDALA), uno o più impianti i quali saranno dismessi, il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato cesserà nella responsabilità gestionale su quei reflui ma manterrà la responsabilità sugli impianti che continueranno ad operare autonomamente servendo agglomerati coincidenti con frazioni comunali;
 5. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato sub-entra (a termini di L.R. 44/00 – art. 58) a ciascun Comune servito nella titolarità delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti in materia (segnatamente Provincia) relativamente allo scarico in corso d'acqua superficiale a valle del trattamento;
- Inoltre il Gestore riconosciuto/salvaguardato, per il Servizio di Depurazione si impegna a:

- a. Far effettuare tutte le analisi necessarie per controllare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione nel loro insieme e nelle varie stazioni che li compongono;
- b. Il Gestore sarà tenuto ad effettuare il controllo delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche dei reflui conferiti agli impianti ed effluenti dagli impianti di depurazione con la frequenza di legge rendicontando ogni volta all'AATO/4 contestualmente ai rapporti inviati alla Provincia e/o ARPA;
- c. Avvalendosi dei dati così raccolti, il Gestore sarà tenuto a proporre i correttivi eventualmente necessari, onde consentire di ricondurre eventuali anomalie degli effluenti in termini di compatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore stabiliti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/99 – art. 32-33-34 – Piano di Tutela Regionale dei Corpi Idrici). Spetterà inoltre al Gestore segnalare tempestivamente al Comune eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei reflui conferiti all'impianto, inibissero il regolare funzionamento degli impianti, onde consentire di predisporre gli opportuni rimedi e/o di perseguire i responsabili;
- g. Garantire al Comune che, salvo i casi di cui al precedente punto, nonché i casi di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del Gestore, tutti i valori dei vari parametri relativi agli effluenti degli impianti di depurazione saranno mantenuti non solo entro i limiti di progetto, ma anche entro i valori di legge attualmente in vigore, previa attuazione degli interventi proposti dal Gestore ai sensi del successivo Art. 8;
- h. Istituire ed aggiornare costantemente opportuni registri operativi, dai quali dovranno risultare tutti i dati salienti relativi al funzionamento degli impianti di depurazione;
- i. Mantenere i rapporti con gli utenti della fognatura secondo i criteri fissati al precedente punto A;
- j. Stoccare idoneamente, nel rispetto della normativa igienico-ambientale vigente, tutti i fanghi ed i materiali di rifiuto degli impianti nonché garantire il successivo trasporto e smaltimento;
- k. Mantenere le zone a verde, le strade, i piazzali e le opere accessorie esistenti nell'area degli impianti nelle migliori condizioni di ordine e di agibilità soprattutto con riguardo ai mezzi operativi e ispettivi;
- l. Sollevare il Comune e l'AATO da ogni responsabilità per danni a terzi, così come previsto al precedente punto A;
- m. Rievolvere i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle fognature e fosse Imhoff non collegate direttamente agli impianti di depurazione generali i quali dispongano della certificazione e autorizzazione al trattamento di tali tipologie di rifiuti;

Art.7 ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE

1. Fatte salve le prescrizioni generali dell'Accordo, che qui s'intendono integralmente richiamate, si stabilisce che durante tutto il periodo in cui gli impianti gli saranno affidati, il Gestore dovrà farne uso in modo adeguato alla loro potenzialità e destinazione e, salvo casi di forza maggiore, dovrà custodirli e mantenerli costantemente nella migliore efficienza, rispettando pienamente e integralmente tutte le leggi e le norme statali e regionali vigenti in materia;

Relativamente all'esecuzione dei suddetti compiti il Gestore dovrà:

- a. Costituire e/o mantenere nuclei operativi periferici almeno nelle Sedi di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, con spese integralmente a proprio carico, dotati di organico adeguato per l'acquedotto e per le reti di fognatura e gli impianti di depurazione; tale personale dovrà essere in regola con le retribuzioni contrattuali e con le prescritte assicurazioni previdenziali,

mutualistiche ed infortunistiche e, in caso di temporanea necessità straordinaria, dovrà essere convenientemente e immediatamente aumentato di numero per il periodo occorrente, senza diritto del Gestore ad alcun aumento dei propri corrispettivi. Le generalità del personale di cui sopra saranno comunicate all'AATO/4 sia all'atto dell'attivazione del servizio, sia periodicamente in caso di variazioni.

- b. Istituire e mantenere in costante efficienza un servizio di reperibilità diurna, notturna e festiva che consenta – minimo entro 4 ore dalla chiamata di un Utente o del Comune e comunque secondo tempi stabiliti in Carta del Servizio – l'intervento di un tecnico per la diagnosi dell'emergenza e per i primi provvedimenti e, successivamente – ove occorra – la disponibilità in loco di una squadra opportunamente attrezzata, entro il numero di ore dalla chiamata che è stato pattuito in Carta dei Servizi, comunque non superiore alle 8 ore; al riguardo occorrerà istituire un servizio di risposta e registrazione della chiamata e redigere semestralmente un rapporto da presentare all'AATO, con il quale illustrare i tempi medi e le modalità di risposta e intervento;
- c. Mantenere nell'ambito dei maggiori centri un ufficio aperto agli utenti, per almeno 12 ore alla settimana distribuite su almeno 3 giorni/settimana, con orario da concordare con l'AATO/4;
- d. Mantenere nell'ambito del Comprensorio riconosciuto di competenza un idoneo centro operativo (dimensioni minime non inferiori alle attuali), disporre di officina e magazzino attrezzati, nonché di decorosi locali a servizio del personale e di rimesse ed aree per il deposito di mezzi e materiali, con possibilità di intervento così come descritto nel presente articolo;
- e. Costituire e mantenere in buone condizioni un adeguato parco automezzi, dotati tutti – così come ciascuna squadra operativa autonoma – di un apparecchio rice-trasmittente o altro idoneo mezzo di comunicazione per il collegamento con il centro di cui al punto d.;
- f. Eseguire sistematicamente in maniera periodica programmata, controlli su tutte le reti, mantenendo costantemente disponibile un servizio ricerca fughe addestrato e attrezzato in modo da poter utilizzare prontamente le tecniche e le apparecchiature più idonee ed efficaci;
- g. Provvedere all'archiviazione elettronica di tutti i dati e i contratti relativi alle Utenze, in modo da poterli visualizzare, modificare e aggiornare in tempo reale nonché in modo sicuro ed affidabile;
- h. Provvedere alla rilevazione dei consumi, mediante lettura dei contatori d'Utenza, con cadenza semestrale, alla successiva emissione e consegna delle bollette ed alla riscossione dei relativi proventi.

Art.8 RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE DA EVENTI NATURALI, ACCIDENTALI O VANDALICI

- 1. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a rispettare (e far rispettare) le norme antinfortunistiche in corso di lavori di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria), di nuovi lavori inclusi nel Piano d'Ambito e nel programma dei lavori allegato all'Accordo (segnatamente D.Lgs. 494/1996);
- 2. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a dotare, previa ricognizione i cui risultati dovranno essere rendicontati all'AATO/4, tutti gli impianti e gli ambienti di lavoro di sistemi antinfortunistici realizzati a norma D.Lgs. 626/94 oltre ad istruire il Personale delle procedure antinfortunistiche in ambienti pericolosi (impianti di trattamento reflui e/o di trattamento per potabilizzazione acque, quadri elettrici e di trasformazione ecc.);
- 3. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a dotarsi, d'intesa con i soggetti di volta in volta competenti (AATO/4, Autorità di Bacino del Fiume Po, Prefettura e Protezione Civile Provinciale, ARPA, ASL, Regione) di un Piano di emergenza che preveda le azioni da porre in atto e il personale dedicato in caso di eventi naturali, calamitosi, accidentali o atti vandalici secondo le procedure previste, quanto meno dalle norme di seguito riportate:
 - a. Piano di Emergenza per i casi contemplati dal D.P.C.M. 04/03/1996;
 - b. Piano di Emergenza per i casi contemplati dalla Delibera del Comitato esecutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18 del 26/04/2001 – artt. 19bis e 38bis nonché contestuale *"Direttiva per la riduzione del Rischio idraulico degli impianti di Trattamento della acque reflue ubicati nelle Fasce fluviali A e B e nelle Aree in dissesto idrogeologico classificate Ee e Eb"*;
 - c. Piano di Emergenza per le opere di captazione da corso d'acqua superficiale di cui al provvedimento della Conferenza permanente Stato-Regioni n. 1581 del 12/12/2001, nell'ambito della delimitazione e gestione delle Aree di salvaguardia;

- d. Protocolli di gestione delle Aree di Salvaguardia delle opere di captazione concernente i vincoli d'uso delle Zone di Tutela Assoluta, Zone di Rispetto (Ristretta e Allargata), Zone di Protezione (perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque), conformi alle normative cit. concernenti le Aree di Salvaguardia (ex art. 21 D.Lgs. 152/99 attualmente D.Lgs. 152/08);
- e. Protocolli di emergenza in caso di carenza idrica legata a drastica riduzione delle portate idriche alle fonti e/o dovuta ad inquinamento accidentale delle fonti stesse, secondo linee guida emanate dalla Regione Piemonte con il protocollo apposito.

Art.9 PROGRAMMA DEI LAVORI E REGIME DEI LAVORI

1. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato, per quanto attiene agli interventi da realizzare nel corso del periodo di salvaguardia e/o riconoscimento è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Interventi inclusi nel Piano d'Ambito – Programma degli interventi a stralcio opere urgenti: gli interventi dovranno essere realizzati secondo il cronoprogramma approvato dall'AATO/4 con apposita Deliberazione;
 - b. Interventi inclusi nell'Accordo di cui alla delibera di cui il presente Disciplinare è parte integrante: il Gestore si impegna a realizzare i lavori secondo cronoprogramma accluso all'Accordo sottoscritto;
2. Il Gestore, in qualità di concessionario di diritti esclusivi rilevanti ai fini dell'applicazione delle normative comunitarie, appalta a terzi i lavori, forniture e servizi nel rispetto delle Direttive e delle leggi vigenti in materia.

9.1 Lavori di manutenzione e riparazione

1. Il Gestore s'impegna a tenere in perfetta efficienza e per l'intera durata dell'affidamento tutte le opere, impianti, manufatti, tubazioni/canalizzazioni, apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di consegnare all'AATO/4, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.
2. Il Gestore assicura la periodica pulizia di condotte e canalizzazioni, come pure di serbatoi, vasche, griglie, caditoie, nonché il corretto smaltimento di materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.
3. Il Gestore assicura altresì la manutenzione delle stazioni di rilevamento dei dati installate sul sistema ed il rinnovo o adeguamento delle apparecchiature che ne fanno parte (rif.to: Regolamento sulla misurazione delle portate prelevate e della qualità dei reflui allo scarico, approvato dalla Conferenza delle risorse idriche nel mese di Aprile 2008; L.R. 44/00 art. 58 per quanto attiene alla rete di monitoraggio gestita dall'AATO/4, ecc.);
4. Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate in corso di cantiere garantendo i ripristini per le situazioni in cui si verificassero cedimenti del manto stradale per successivi assestamenti.

9.2 Esecuzione d'Ufficio di lavori di manutenzione e riparazione

1. Ove il Gestore non rispetti gli standard minimi per gli interventi di manutenzione e riparazioni, l'AATO/4 ha la facoltà di fare eseguire d'Ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore e senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.
3. Il rilevamento di perdite idriche dalle condotte comporta l'intervento del Gestore per la riparazione; anche in questo caso valgono le salvaguardie richiamate ai punti precedenti per quanto attiene all'intervento sostitutivo dell'AATO/4.

9.3 Rinnovamenti

1. La sostituzione di opere e tubazioni e impianti il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio è a carico del Gestore, inclusi tra le azioni previste nel Piano d'Ambito.

9.4 Rinnovamenti per cause di forza maggiore

1. Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per cause di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l'AATO/4 sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle assicurazioni.

9.5 Potenziamenti ed estensioni

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete d'acquedotto e di fognatura in relazione ad espansioni urbanistiche a seguito varianti ai PRGC andranno realizzate alle seguenti condizioni:
 - a. Qualora già incluse nel Piano stralcio delle opere urgenti del Piano d'Ambito: saranno obbligatoriamente realizzate dal Gestore;
 - b. Qualora si configurino alla stregua di interventi voluti dal Comune o inseriti in un Piano di edilizia convenzionata (PEC, PIP ecc.) e per i quali il Comune disponga della copertura finanziaria, potranno essere realizzati secondo procedure previste dal D.Lgs. 152/06; in tutti i casi l'AATO/4 dovrà istruire il progetto ed esprimere il proprio parere vincolante in ordine alla congruità con gli obiettivi del S.I.I., con la qualità dei materiali ecc.; l'AATO/4 inoltre, di concerto con il Gestore, metterà in campo, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità a suo insindacabile giudizio (ex D.Lgs. 152/06) tutte le attività necessarie a verificare la corretta esecuzione dei lavori secondo progetto.

Art.10 RAPPORTI CON GLI UTENTI

Oltre agli impegni contenuti in Carta del Servizio oltre che richiamati ai punti precedenti, il Gestore dovrà:

1. Dare avvio ad un "call center" dedicato al servizio idrico integrato con accesso privilegiato al Personale accreditato dell'AATO/4;
2. dotarsi di un sito internet sul quale pubblicare regolarmente almeno i seguenti aspetti:
 - a. esiti dei controlli interni per l'acqua erogata nelle reti di ciascun Comune gestito;
 - b. articolazione della tariffa praticata;
 - c. provvedimenti emanati dall'AATO/4 nei confronti del S.I.I. in senso generale o del Gestore in particolare.

Art.11 OTTIMIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO, RINNOVO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Vengono di seguito ripresi concetti già esposti in premessa di carattere generale.

1. Il documento di programmazione delle attività a carattere infrastrutturale e non-infrastrutturale (tipicamente: redazione cartografia tecnica) è unico per l'ATO/4 ed è identificato con il Programma generale degli investimenti; tale documento è parte costituente fondamentale del Piano d'Ambito n. 4 Cuneese;
2. l'Accordo contempla, all'art. 4, gli investimenti e il relativo crono-programma da realizzarsi nei 5 anni successivi al 31/07/06 che esulano dal Programma degli interventi del Piano d'Ambito; con Atto aggiuntivo successivo il Gestore, con riferimento a tale pacchetto interventi, si impegna a depositare presso l'AATO/4 i seguenti documenti: a) gli interventi identificati con scheda monografica che descriva sommariamente il Comune sede dell'intervento, le motivazioni alla base dell'intervento, il quadro economico sommario di stima; b) il crono-programma vincolante degli stessi (su base Gantt); c) la data prevista per l'avvio lavori e la data presunta per l'entrata in esercizio delle opere al lordo delle fasi progettuali, approvazioni e svincoli, collaudi ecc.;
3. Individuazione degli interventi per l'anno di competenza: sia con riferimento al Programma generale degli interventi del Piano d'Ambito sia con riferimento al Programma suppletivo extra-Piano di ATO, il Gestore entro il 30 Settembre di ogni anno sottoporrà all'AATO/4 il pacchetto interventi per l'anno successivo. L'AATO valuterà la congruità tecnico-economica con i documenti di Accordo ma valuterà anche le motivazioni a sostegno di varianti non sostanziali rispetto a quel Programma legate ad aggiornamento del quadro normativo tecnico, imprevisti o fatti indipendenti dalla gestione ordinaria (eventi eccezionali anche di natura idrologica ecc.). Entro 60 giorni dal ricevimento del Pacchetto interventi annuale, l'AATO/4 approverà a conclusione dell'iter di istruttoria che presupporrà: a) confronti con il/i Comune/i del Comprensorio interessati dagli interventi, b) richieste di documentazione integrativa al Gestore, c) modifiche e integrazioni alle modalità di calcolo o relazione in merito al Programma stesso ecc..
4. A seguito approvazione del Pacchetto interventi, il Gestore provvederà alle attività conseguenti legate alla redazione delle fasi progettuali di Legge e all'ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni sempre di Legge (ivi inclusa l'approvazione del progetto in tutte le fasi da parte

dell'AATO/4 a norma di: art. 58 L.R. 44/00, *Regolamento per l'istruttoria sui progetti di impianti di depurazione reflui in adempimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ecc.*);

5. gli interventi i cui progetti non siano sottoposti all'approvazione dell'AATO/4 saranno esclusi dall'erogazione dei finanziamenti a gravare dal Gettito tariffario e quindi dai relativi Piani finanziari;
6. altrettanto varrà per la destinazione dei finanziamenti pubblici di qualunque Fonte e Origine che, a termini di D.M. 01/08/1998 – "*Metodo Normalizzato*" oltre che D.G. Regione Piemonte dovranno transitare per l'AATO/4.

Art.12 PIANO FINANZIARIO – MODALITA' DI AFFIDAMENTO/RENDICONTAZIONE LAVORI

1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale investito, secondo la normativa al momento vigente, per il finanziamento a carico del Gestore di ciascun intervento o di pacchetti di investimenti approvati dall'AATO/4, s'intende il costo complessivo dell'intervento al netto degli eventuali contributi pubblici ed altre risorse, nonché al netto dell'IVA (10%) sui lavori; tale costo è desunto dal quadro economico finale delle spese effettivamente sostenute e comprende:
 - a) l'importo netto dei lavori, IVA esclusa;
 - b) le spese effettuate nell'ambito delle somme di progetto a disposizione della stazione appaltante di cui all'art. 17 del DPR n. 554/1999.Il costo stesso comprende, altresì, le spese eventualmente effettivamente sostenute per l'avviamento delle nuove opere;
2. gli investimenti che entrano nel computo dei compensi e delle perequazioni sono quelli al netto di eventuali finanziamenti di fonte pubblica; pertanto nell'eventualità che nel corso del periodo di "compensazione" si dovessero generare finanziamenti pubblici, il pacchetto finanziario non ancora realizzato verrà depurato di tale apporto finanziario e l'equivalente importo economico sarà attribuito a nuovi interventi, sempre a gravare sulle finanze del Gestore; gli interventi integrativi saranno individuati di comune accordo tra AATO – Gestore sulla base del Programma degli interventi complessivo parte integrante del Piano d'Ambito;
3. Il Gestore dovrà presentare all'AATO/4, a corredo del proprio Piano degli Investimenti "a compenso", il dettaglio riferito a: a) "Gantt" dell'avanzamento temporale degli interventi, b) correlato flusso di cassa per finanziamento a valore costante 2008 non inflazionato;
4. Il Gestore, con riferimento al pacchetto complessivo di interventi inserito in Accordo, procederà per ogni singolo intervento o per pacchetti di interventi secondo quanto esposto al punto successivo;
5. tutte le procedure per la progettazione e realizzazione delle opere previste nel programma degli interventi saranno svolte dal Gestore, nel rispetto delle vigenti Direttive Europee e norme nazionali in materia di lavori pubblici e, segnatamente ma non esaustivamente, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "*Nuovo Codice dei Lavori Pubblici, servizi, forniture*" o, in caso di proroga della data di entrata in vigore, L.109/94-DPR 554/99 (per la parti non abrogate), Direttive europee 2004/17/CE, 2004/18/CE.
In particolare il Gestore, e comunque (anche con riguardo al D.Lgs. 3/04/06 n. 152) l'Autorità competente per legge, per ogni singolo intervento, nomina ai sensi della L. 7/08/1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il Responsabile del procedimento eserciterà anche la competenza nella nomina, secondo procedure di legge, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito.
6. L'AATO/4 effettuerà il "monitoraggio" di avanzamento lavori; per questa funzione il Direttore/Lavori avranno l'obbligo di rendicontare all'AATO/4, secondo le procedure consolidate in materia di monitoraggio dei lavori dell'Accordo di programma quadro Stato-Regione piuttosto che CIPE, in particolare in ordine a:

- i. consegna lavori;
 - ii. contabilità lavori (mediante messa a disposizione dell'AATO/4, qualora li ritenga necessari e con cadenza mensile: copie conformi dei libretti di misura dei lavori e delle provviste, eventuali riserve e perizie suppletive, stato di avanzamento lavori, certificati di pagamento, conto finale, certificati di collaudo; in ogni caso andranno compilati prospetti riassuntivi dell'avanzamento del procedimento – lavori più atti amministrativi - che l'AATO/4 predisporrà e che andranno sottoscritti dai Direttori Lavori);
 - iii. identificazione dell'Autorità espropriante e atti per acquisizione terreni, imposizione servitù ecc.;
 - iv. problemi che abbiano richiesto riserve e traslazione dei tempi; in questo caso i tempi per la realizzazione del pacchetto complessivo dei lavori non potranno variare; potranno essere ammesse traslazioni all'interno del periodo complessivo;ù
7. l'AATO/4 applicherà al Gestore una cauzione (nelle forme di legge) che svincolerà al raggiungimento di determinati stati di avanzamento lavori;
 8. l'AATO/4 avrà facoltà di effettuare, con il proprio personale, sopralluoghi e ispezioni e comunicare, all'occorrenza al Direttore dei Lavori, ordini di servizio che andranno recepiti come tali verso l'impresa esecutrice.

Art.13 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ADEGUAMENTI TARIFFARI

1. Gli interventi contemplati dal Piano d'Ambito saranno realizzati a gravare sul gettito tariffario al netto degli eventuali finanziamenti che si renderanno disponibili dalla Fonte pubblica;
 2. La Tariffa del S.I.I. sarà approvata contestualmente all'approvazione del Piano d'Ambito in coerenza con il quale (art. 10 comma 4 dell'Accordo) il Disciplinare e l'Accordo stesso vengono integrati;
 3. con pari atto saranno definite le modalità di modulazione tariffarie per sub-aree dell'ATO, le differenziazioni della Tariffa per fasce di consumo oltre alla quota per accesso al servizio, il periodo all'interno del quale le differenti Tariffe praticate dai singoli Comuni dovranno convergere e i tempi per la convergenza verso la tariffa unica di ATO;
 4. altrettanto saranno definite le modalità di computo dei mutui accessi da parte degli Enti locali in data anteriore alla definizione della tariffa;
 5. Quota per sostenere le spese di funzionamento dell'AATO/4 (Uffici e Conferenza): il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato verserà annualmente all'AATO/4, a titolo di contributo per il suo funzionamento, la somma corrispondente alle percentuali e secondo le modalità fissate con Deliberazione n. 5 della Conferenza di AATO/4 del 01/03/2004, punto 10 del deliberato;
 6. Canone alle Comunità Montane a norma dell'art. 8 della L.R. 20/01/1997 n. 13 nonché Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito: il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a versare annualmente la somma in Euro corrispondente all'8% (otto per cento) del gettito tariffario del S.I.I., destinato alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 8 L.R. 13/97 nonché Convenzione istitutiva dell'AATO/4 Cuneese.
- Le modalità di calcolo e erogazione saranno fissate dall'AATO/4 con apposito provvedimento deliberativo.

ALLEGATO N. 9

Accordo ex articolo 11 legge 241/90 con Disciplinare Tecnico di Gestione

E Piano Investimenti.

ACCORDO

tra

L'AUTORITÀ D'AMBITO N. 4 "CUNEESE", con sede in Corso Nizza, n. 21, 12100 Cuneo, in persona dell'On. Avv. Raffaele Costa, nato a, il....., il quale interviene al presente atto quale Presidente della Conferenza dell'Autorità e legale rappresentante *pro tempore* di tale Autorità,

e

la MONDO ACQUA SPA con sede in MONDOVI', corso Statuto 15 in persona del proprio Amministratore delegato, dottor Osvaldo CONIO

VISTO l'art. 35, l. 28 dicembre 2001, n. 448, "*Legge Finanziaria 2002*", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici*", conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, l. 24 dicembre 2003, n. 350, "*Legge Finanziaria 2004*", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit.;

VISTA la l. 5 gennaio 1994, n. 36, "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";

VISTA la l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 24 novembre 1997, n. 31-23227, "*Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione – tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori*";

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 4 "Cuneese" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio idrico (l. n. 36 del

1994, cit.; l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

CONSIDERATO in particolare che la disciplina di settore impone il progressivo superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

CONSIDERATO che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 conferma gli indicati obiettivi al fine di accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" 1 marzo 2004, n. 5 *"Presa d'atto dell'aggiornamento su attività di ricognizione delle gestioni. Atto generale per il riconoscimento e la prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti; indirizzi per la riorganizzazione della gestione d'ambito del servizio idrico integrato"*;

VISTO l'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., il quale consente all'amministrazione di concludere – «in accoglimento di osservazioni e proposte» – accordi con gli interessati «al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo», in tutti i casi «senza pregiudizio dei diritti dei terzi» e «nel perseguimento del pubblico interesse»;

VISTA la proposta di accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata a questa Autorità dalle società MONDO ACQUA spa;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" n. 01, *"Gestioni esistenti del servizio idrico: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti istruttoria e*

conseguenti determinazioni”, ove s’individuano le ragioni di opportunità e d’interesse pubblico che richiedono di definire con i gestori interessati i termini della riunificazione attraverso la stipulazione di apposito accordo ai sensi dell’art. 11, l n. 241 del 1990, cit.;

VISTI l’Allegato tecnico n. 1, l’Allegato tecnico n. 2 ed il Disciplinare di gestione che del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti, così come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Individuazione della zona omogenea)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque ha ad oggetto la realtà omogenea costituita dalla Realtà Territoriale n 5 di cui alla convenzione istitutiva dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Cuneese per l’organizzazione del servizio idrico integrato

2. Costituisce oggetto del presente accordo la gestione del Ciclo Idrico Integrato già attribuita a qualsiasi titolo da Comuni o Consorzi di Comuni della Provincia di Cuneo a MONDO ACQUA SPA nonché quella che i restanti Comuni della Realtà territoriale n. 5 che, nel rispetto delle indicazioni della deliberazione n. 5 adottata il 1 marzo del 2004 dall’Autorità d’Ambito, ritenessero di attribuire alla predetta società entro il termine assegnato dalla stessa Autorità con l’eccezione delle gestioni o dei segmenti di gestione salvaguardati in capo ad altri soggetti gestori.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque nella Realtà Territoriale appena indicata ed alle condizioni ivi esposte è attuata da MONDO ACQUA SPA.

Articolo 3

(Condizioni per il riconoscimento)

1. L'indicato riconoscimento in capo a MONDO ACQUA SPA delle nuove concessioni previste dal presente accordo opera solo a condizione che entro il 31.12.2006 la stessa presenti, per l'approvazione, alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito il programma per la riunificazione delle gestioni, nonché delle reti e degli impianti all'interno della Realtà Territoriale avanti indicata.

Articolo 4

(Termine di riconoscimento)

1. MONDO ACQUA SPA è riconosciuta per la gestione unitaria sovracomunale di ogni fase del ciclo idrico integrato delle acque per la durata che risulterà in base all'applicazione del metodo di computo allegato in calce al presente atto.

2. Il riconoscimento della gestione unitaria di MONDO ACQUA s.p.a. nella Realtà territoriale avanti indicata, ovvero la durata delle gestioni stabilita sulla base del metodo di cui al punto 1 potrà essere prorogata oltre il termine che risulterà dall'applicazione del sistema di compensazione previsto al comma che precede e per un periodo massimo non superiore a 5 anni, in ragione degli investimenti per lavori previsti, in attuazione del programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti, approvato dall'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", e che la

Società si impegna a realizzare a proprio esclusivo carico, senza incrementi tariffari, nel rispetto del crono programma che sarà allegato.

3. La conclusione dei lavori – anche per lotti – eseguiti in conformità al programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti determina l'efficacia della proroga del termine di riconoscimento per il periodo corrispondente.

4. La proroga non produce comunque effetto qualora sia scaduto il termine indicato al precedente comma 1 senza che siano stati realizzati, nel rispetto del crono programma i lavori previsti nel programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti.

Articolo 5

(Autorizzazione alla prosecuzione)

1. Sino all'approvazione del Piano d'Ambito MONDO ACQUA SPA è autorizzata alla prosecuzione del servizio nei territori dei Comuni già gestiti alla data di approvazione dello schema del presente Accordo.

Articolo 6

(Rapporto all'Autorità)

1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo MONDO ACQUA SPA presenta all'Autorità d'Ambito ogni sei mesi – a partire dal 1 luglio 2007 - un rapporto dettagliato ove è illustrata la realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 3, nonché lo stato di attuazione dei lavori previsti nel programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti e nell'Allegato tecnico n. 2 al presente accordo.
2. Il rapporto è portato all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito per l'approvazione.
3. Dopo la presentazione del primo rapporto gli uffici dell'Autorità d'Ambito predispongono, in contraddittorio MONDO ACQUA SPA, apposito modello cui tale società deve attenersi nella redazione dei successivi rapporti. Tale modello può essere oggetto di successivo adeguamento convenzionale,

Articolo 7

(Mancata realizzazione e revoca del riconoscimento)

1. La mancata realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di cui al precedente articolo 3 o il loro venir meno, determinano rispettivamente la mancata efficacia o la decadenza di diritto dal riconoscimento unitario di MONDO ACQUA SPA che è oggetto del presente accordo.
2. La decadenza dall'indicato riconoscimento è altresì disposta:
 - a) ove l'Autorità d'Ambito accerti l'inadempimento del presente accordo e dei suoi allegati, in particolare del Disciplinare tecnico di gestione;
 - b) ove l'Autorità d'Ambito accerti la mancata, incompleta, inesatta realizzazione degli ulteriori investimenti utili alla prosecuzione del periodo di riconoscimento ai

sensi del precedente art. 4, comma 2, ovvero il ritardo oltre sei mesi nella realizzazione di tali investimenti e la MONDO ACQUA S.p.A. non abbia ottemperato alla diffida inviata dall'Autorità di Ambito, nei termini indicati nella diffida stessa;

3. Con atto generale, approvato alla prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito dopo la stipulazione del presente accordo, sono definite le sanzioni per l'inesatta o parziale esecuzione del programma per la riunificazione delle gestioni, nonché delle reti e degli impianti, ove si tratti di inadempimenti che non comportano la revoca del riconoscimento.

4. Nei casi di inadempimenti che comportino la revoca del riconoscimento MONDO ACQUA S.p.A. decadrà dalla gestione del servizio idrico integrato nei Comuni che lo abbiano affidato dopo l'approvazione dello schema del presente Accordo e sulla base dei contenuti dello stesso.

Conseguentemente i termini originari di scadenza delle gestioni attuali, per le quali MONDO ACQUA S.p.A. ha ricevuto il riconoscimento alla prosecuzione di cui al precedente Articolo 5, che abbiano subito modificazioni in conseguenza dell'applicazione dei metodi di cui al precedente Articolo 4.1, riprenderanno efficacia.

Articolo 8

(Condizioni di erogazione del servizio)

1. Il servizio idrico integrato nella zona omogenea è erogato da MONDO ACQUA SPA secondo il Disciplinare tecnico di gestione.
2. Sono confermati gli investimenti oggetto delle convenzioni pregresse.

Articolo 9

(Rinuncia all'azione)

1. Con la stipulazione del presente accordo e relativi allegati e con il riconoscimento delle gestioni del servizio idrico integrato in corso e in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo, di cui al precedente Articolo 5, MONDO ACQUA SPA rinuncia ad intraprendere o proseguire qualsiasi azione avanti le sedi giurisdizionali o arbitrali competenti contro l'Autorità d'Ambito, nonché i Comuni e la Provincia di Cuneo appartenenti a tale Autorità, per far valere posizioni giuridiche soggettive fondate su precedenti atti o convenzioni, comunque denominati, per tutte le gestioni oggi in capo a tali società, in particolare i relativi termini contrattuali di scadenza e le condizioni di erogazione del servizio.

Articolo 10

(Atti e disciplina del rapporto giuridico)

1. Tutti gli eventuali precedenti contratti, convenzioni, o atti comunque denominati, tra la MONDO ACQUA S.p.A. e l'Autorità di Ambito dell'ATO n. 4 Cuneese, riferiti alle gestioni oggi in capo MONDO ACQUA S.p.A. stessa ed aventi ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato, o segmenti dello stesso, cessano di avere

effetto e sono sostituiti dal presente accordo e relativi allegati. Senza tuttavia che ciò faccia venire meno i diritti acquisiti da MONDO ACQUA S.p.A. sulla base di detti contratti, convenzioni etc., che si intendono così confermati dal presente atto, se dallo stesso non modificati.

2. Il presente accordo con i relativi allegati è redatto in n. 2 identici originali, l'uno per l'Autorità d'Ambito e l'altro per MONDO ACQUA S.p.A., non è sottoposto a registrazione fiscale se non in caso d'uso e tutte le spese ad esso relative sono a carico di MONDO ACQUA S.p.A..

3. Con la sottoscrizione del presente accordo e relativi allegati MONDO ACQUA S.p.A. trova ridefinito il proprio rapporto giuridico avente ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato con effetto dalla sottoscrizione stessa, salvo quanto stabilito al precedente Articolo 10.1.

Con la sottoscrizione del presente accordo e relativi allegati ciascun gestore trova ridefinito il proprio rapporto giuridico avente ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato con effetto dalla sottoscrizione da parte degli altri gestori.

4. Le parti convengono di integrare il presente accordo in coerenza con il Piano d'Ambito che sarà approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.